Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **Roma - Martedì, 9 aprile 1929 - Anno VII** **Numero 83**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.
La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.
In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.
Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.
Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.
Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1043.**

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. **3497.**

Ordinamento giudiziario per la Tripolitania e la Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica del 26 giugno 1927, n. 1013;

Ritenuta la necessità di coordinare e raccogliere in testo unico le norme attualmente regolanti l'amministrazione della giustizia in Tripolitania e in Cirenaica, adattandole alle nuove esigenze;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito Ordinamento giudiziario per la Tripolitania e la Cirenaica, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 13. — FERZI.

Ordinamento giudiziario per la Tripolitania e la Cirenaica.

TITOLO I.

DELLE AUTORITÀ ALLE QUALI È AFFIDATA L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

CAPO 1° — *Disposizioni generali.*

Art. 1.

Nella Tripolitania e nella Cirenaica la giustizia è amministrata nel nome del Re con le norme del presente ordinamento.

Nell'applicare l'ordinamento medesimo i magistrati ed i funzionari devono osservare e far osservare lo spirito che ne anima le disposizioni, secondo il quale l'amministrazione della giustizia deve svolgersi con la massima rapidità e semplicità di forme, compatibilmente con le garanzie stabilite per la difesa degli interessi pubblici e privati.

Art. 2.

Le autorità alle quali, nella Tripolitania e nella Cirenaica, è affidata l'amministrazione della giustizia sono:

gli arbitri conciliatori;

i tribunali civili e penali ed i tribunali di commissariato o di zona;

le Corti d'assise;

la Corte d'appello;

e per i cittadini italiani libici inoltre:

i tribunali sciaraitici;

il tribunale sciaraitico superiore;

i tribunali rabbinici.

Art. 3.

I tribunali civili e penali sono istituiti in tutto il territorio delle due colonie, eccettuate quelle regioni in cui tale istituzione non sia ancora consentita dalle condizioni locali.

Le suddette regioni saranno determinate con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Governatore; e in esse saranno istituiti tribunali di commissariato o di zona.

CAPO 2° — *Degli arbitri conciliatori.*

Art. 4.

Nelle località ove se ne manifesti la convenienza, il Governatore, con suo decreto, sentito il Consiglio di Governo, può nominare un arbitro conciliatore, determinando il territorio della sua giurisdizione.

L'arbitro conciliatore è scelto tra i funzionari e notabili cittadini italiani metropolitani. Può anche essere scelto tra i funzionari e notabili cittadini italiani libici, con competenza ristretta alle controversie fra cittadini italiani libici.

Art. 5.

L'arbitro conciliatore conosce delle cause di valore non superiore alle lire 500, e quando non sia riuscito il tentativo di conciliazione decide inappellabilmente.

Nelle località che non siano sede di tribunale o di sezione, l'arbitro conciliatore ha facoltà di emettere tutti i provvedimenti conservativi, anche in cause che eccedano dalla sua competenza nei casi di urgenza, informandone immediatamente il giudice competente.

Art. 6.

Avanti l'arbitro conciliatore le parti possono comparire personalmente o a mezzo di persona munita di procura generale ad amministrare di data anteriore a tre mesi dall'inizio del giudizio, e farsi assistere da procuratori iscritti.

Art. 7.

L'arbitro conciliatore non è tenuto ad osservanza di forme.

Gli originali dei verbali di conciliazione e le sentenze dell'arbitro conciliatore sono scritte in apposito registro, che egli, al cessare dell'ufficio, consegna al successore, o, in difetto, alla cancelleria del tribunale.

Per i verbali di conciliazione è applicabile il disposto dell'art. 100.

Art. 8.

I verbali di conciliazione e le sentenze dell'arbitro conciliatore sono esecutive. L'esecuzione ha luogo in base a un ordine che l'arbitro conciliatore rilascia al creditore

appena conciliate le parti o decisa la controversia, di regola nella stessa udienza, ingiungendo al debitore di eseguire quanto è disposto nella sentenza o nel verbale di conciliazione.

Tale ordine ha forza di precetto; e non occorre sia notificato, se emesso all'udienza in presenza del debitore.

In questo caso, della lettura fattane si dà attestazione in calce all'ordine.

Capo 3°. — *Dei tribunali civili e penali.*

Art. 9.

La sede e la circoscrizione dei tribunali civili e penali sono stabilite a norma dell'art. 57 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013.

I giudici possono, secondo le esigenze del servizio, tenere udienza anche in altri centri della loro giurisdizione.

In questo caso il giudice deve fissare con decreto il luogo e il giorno delle udienze, dandone pubblica notizia.

Art. 10.

Il tribunale giudica le controversie nelle materie civili e commerciali a norma dell'art. 56 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013.

Le sue sentenze nelle controversie di valore non superiore a lire 2000 sono inappellabili.

Le controversie relative alla proprietà o ai diritti reali su immobili si presumono di valore superiore a lire 2000, salvo la prova in contrario che può darsi soltanto mediante certificato dell'Ufficio fondiario.

In materia penale il tribunale giudica di tutti i reati che non sono di competenza della Corte di assise.

Art. 11.

Per l'amministrazione della giustizia in materia civile e commerciale, e di quella in materia penale nei procedimenti per i reati che in Italia sono di competenza dei pretori, il tribunale è costituito da un solo giudice.

Il tribunale, nei giudizi penali che in Italia sono di competenza dei tribunali, è costituito da un giudice, che lo presiede, e da due assessori cittadini italiani metropolitani o libici, i quali giudicano con voto deliberativo e sono dal giudice scelti nella lista di cui all'art. 76.

Quando alcuno degli imputati o delle parti lese sia cittadino italiano metropolitano o cittadino straniero, i due assessori debbono essere cittadini italiani metropolitani: quando gli imputati siano tutti di religione islamica, uno almeno degli assessori deve essere musulmano. In ogni caso nella scelta degli assessori il giudice terrà conto della razza, della religione e del ceto sociale dell'imputato.

Art. 12.

Nei dibattimenti penali il giudice decide da solo sulle istanze e controversie incidentali, e da solo pronuncia le dichiarazioni di contumacia ed i provvedimenti di cui all'art. 162.

Art. 13.

Per i reati che in Italia sono di competenza dei pretori, il giudice riceve direttamente le denuncie, procede all'istruttoria ed ai giudizi senza intervento del P. M. e compie tutti gli atti inerenti a tale funzione.

Qualora al tribunale siano addetti più giudici, il presidente della Corte d'appello, sentito il P. M., designa al principio di ciascun anno il giudice al quale sono affidate le funzioni di pretore.

Il P. M. può rinviare al giudice in funzioni di pretore, per il giudizio, i reati per cui si verifichino le ipotesi indicate nell'art. 16, n. 3, C.P.P.

A tale effetto non si tiene conto della diminuente di cui all'art. 203.

Le sentenze pronunciate dal detto giudice sono appellabili secondo le norme dell'art. 477 C. P. P.

Capo 4°. — *Delle Sezioni di tribunale.*

Art. 14.

Con decreto del Ministro delle colonie, su proposta del Governatore, possono essere istituite in determinate località comprese nella circoscrizione di tribunale sezioni di esso.

Il decreto ne fissa la sede e ne determina i limiti territoriali di giurisdizione.

Ad ogni sezione sono addetti un giudice ed un cancelliere del ruolo del tribunale di cui la sezione fa parte ed un interprete traduttore. Il giudice ed il cancelliere sono destinati ogni anno dal Governatore, sentiti i capi della Corte di appello di Tripoli, e possono essere confermati con il loro consenso.

Se nella sede della sezione esista una sezione dell'ufficio fondiario, il magistrato che vi è addetto può essere incaricato, con decreto del Governatore, di esercitare le funzioni di giudice.

In caso di incompatibilità fra le due funzioni, i provvedimenti giurisdizionali di competenza del giudice della sezione sono emanati dal giudice del tribunale.

Art. 15.

In caso di impedimento o di assenza del giudice della sezione, il capo del tribunale, ove se ne presenti la necessità, provvede alla sostituzione temporanea con un giudice del tribunale stesso, o in mancanza provoca dal presidente della Corte d'appello l'incarico ad altro giudice. Diversamente, il cancelliere, quando ne abbia ricevuto delega con decreto del giudice della sezione, compie gli atti di volontaria giurisdizione e l'istruzione dei giudizi penali pei reati punibili nel massimo con un anno di pena restrittiva della libertà personale o con la pena pecuniaria di lire 2000, sola o congiunta con detta pena, e per i delitti di furto e ricettazione dolosa, non accompagnati da circostanze aggravanti o qualificanti.

Anche se non sia stato delegato, il cancelliere, in caso di mancanza, assenza od impedimento del giudice, prende i provvedimenti urgenti in materia civile o penale.

Capo 5° — *Dei tribunali di commissariato o di zona.*

Art. 16.

Nelle regioni indicate nel secondo comma dell'art. 3 la giustizia è amministrata dai tribunali di commissariato per tutte le controversie civili e commerciali di valore non superiore a lire cinquemila.

Le controversie eccedenti tale valore sono portate a cognizione del tribunale civile e penale della sezione viciniore,

Art. 17.

I tribunali di commissariato conoscono di tutti i reati eccetto quelli che siano di competenza della Corte di assise. Questi sono portati a conoscenza della Corte di assise viciniori ai sensi degli art. 28 e 29, e le relative istruttorie sono compiute dal P. M. secondo il disposto degli art. 48 e 153.

Art. 18.

Il tribunale di commissariato ha sede nel capoluogo della regione e giurisdizione su tutto il territorio di questa. Esso è costituito dal commissario regionale, che lo presiede, e da assessori giudiziari da lui scelti nell'elenco di cui all'art. 77.

Il commissario regionale giudica da solo nelle cause civili di valore non superiore a lire mille, ed in quelle penali per reati che in Italia sono di competenza del pretore.

Nelle altre cause il commissario regionale è assistito da due assessori cittadini metropolitani; se la causa riguarda unicamente cittadini libici musulmani uno degli assessori deve essere musulmano, di cittadinanza italiana metropolitana o libica.

Gli assessori hanno voto deliberativo.

Art. 19.

Il commissario regionale emette i provvedimenti conservativi e di volontaria giurisdizione; tale facoltà, quando vi sia urgenza, gli compete anche negli affari che eccedano il valore di L. 5000, prontamente informando, in tal caso, il tribunale civile e penale o la sezione viciniore.

In materia penale riceve direttamente le denunzie e procede all'istruzione e, se vi sia luogo, al giudizio; provvede infine all'esecuzione delle sentenze.

Art. 20.

Avanti ai tribunali di commissariato si seguono, compatibilmente con le condizioni locali e col criterio della maggiore sommarietà di procedura, le norme procedurali stabilite per i tribunali civili e penali nel presente ordinamento.

Art. 21.

Le funzioni di cancelliere presso i tribunali di commissariato sono esercitate da un funzionario delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Regno di grado non inferiore al decimo.

Per quelle di ufficiale giudiziario si provvede a norma degli art. 84 e 85.

Art. 22.

Le sentenze civili dei tribunali di commissariato nelle cause di valore non superiore a L. 1000 non sono soggette ad appello. Le sentenze penali sono appellabili secondo le norme degli art. 477 e 478 C. P. P.

L'appello del P. M. nelle materie penali spetta al capo del P. M. presso la Corte di appello di Tripoli e per la Cirenaica anche al rappresentante del P. M. presso il tribunale civile e penale di Bengasi. All'uopo i tribunali di commissariato trasmettono, entro dieci giorni dalla pronuncia, copia delle sentenze penali al P. M. presso la Corte d'appello, e quelli della Cirenaica anche al P. M. presso il tribunale di Bengasi.

La dichiarazione di appello è fatta dal P. M. con le modalità e coi termini stabiliti dall'art. 154.

Art. 23.

Nelle regioni indicate nel secondo comma dell'art. 3, alle quali sia preposto un comandante di zona, il tribunale assume il nome di tribunale di zona e le funzioni giurisdizionali, che, a termini degli articoli precedenti, spettano al commissariato regionale vengono esercitate dal comandante medesimo o da un ufficiale superiore a ciò destinato con decreto del Governatore. Le funzioni di cancelliere possono essere affidate dal Governatore anche ad altri funzionari civili o militari che non siano del ruolo delle cancellerie giudiziarie.

Art. 24.

Ai tribunali di commissariato o di zona sono applicabili le disposizioni del 2° e del 3° comma dell'art. 9.

CAPO 6° — *Della Corte d'appello.*

Art. 25.

La Corte d'appello ha sede in Tripoli e giurisdizione su tutto il territorio della Tripolitania e della Cirenaica.

Essa giudica tutti gli appelli avverso le sentenze pronunciate dai tribunali civili e penali, dalle sezioni di questi e dai tribunali di commissariato o di zona.

Esercita inoltre le altre funzioni attribuitele dal presente ordinamento e dalle leggi speciali.

Il presidente della Corte d'appello esercita anche le funzioni che nel Regno sono di competenza della sezione di accusa, e che siano compatibili col presente ordinamento.

Art. 26.

La Corte d'appello in sede civile e penale è costituita dal presidente e da due giudici di appello. In caso di assenza o di impedimento di uno dei giudici sarà chiamato a sostituirlo un giudice dei tribunali civili e penali della Tripolitania o della Cirenaica, che non abbia preso parte alla decisione appellata.

Art. 27.

Salvo quanto è disposto dall'art. 48 R. D. 3 luglio 1921, n. 1207, sull'ordinamento fondiario, le sentenze pronunciate in grado di appello e quelle pronunciate a norma dell'art. 53 possono essere impugnate con ricorso avanti la Corte di cassazione del Regno.

Se il ricorso è accolto, la causa è rinviata ad una Corte d'appello del Regno.

CAPO 7° — *Della Corte d'assise.*

Art. 28.

La Corte d'assise giudica i reati che in Italia sono di competenza della Corte d'assise.

Essa si riunisce normalmente nelle sedi dei tribunali civili e penali, ma può costituirsi per trattare processi nelle sedi delle sezioni o in altre località, secondo le esigenze del servizio.

Art. 29.

La Corte d'assise è composta del presidente, che è il presidente della Corte d'appello o un giudice da lui delegato, e di quattro assessori con voto deliberativo. La Corte decide a maggioranza di voti.

Sulle istanze e controversie incidentali il presidente pronuncia e decide da solo.

Art. 30.

Gli assessori destinati a prestar servizio per ciascuna causa di Corte d'assise sono estratti a sorte, almeno cinque giorni prima dell'udienza, dal presidente della Corte stessa, in numero di otto.

Peraltro, nelle cause prestano servizio soltanto i primi quattro estratti, o i successivi in caso di sostituzione per legittimo impedimento o per ricusazione.

Nelle cause in cui uno degli imputati o delle parti lese sia cittadino metropolitano o cittadino straniero, gli assessori saranno estratti da un'urna contenente esclusivamente i nomi degli assessori metropolitani.

Nelle cause in cui tutti gli imputati e le parti lese siano musulmani, la metà degli assessori saranno estratti da una urna contenente esclusivamente i nomi degli assessori musulmani.

Parimenti nelle cause in cui tutti gli imputati e le parti lese siano israeliti, la metà degli assessori saranno estratti da una urna contenente esclusivamente i nomi degli assessori israeliti.

Il P. M. e il difensore dell'imputato hanno facoltà di assistere all'estrazione, ed a tal fine il presidente della Corte di assise ha cura di avvertirli a mezzo della cancelleria del giorno e dell'ora in cui la medesima sarà eseguita.

Il P. M. che intenda avvalersi di tale facoltà può farsi rappresentare da uno dei funzionari indicati nell'art. 72.

Art. 31.

Il presidente della Corte d'assise, assistito dal cancelliere, procede alla estrazione a sorte che si renda necessaria per sostituire in via di urgenza gli assessori già estratti, che per legittimo impedimento non possano prestar servizio o siano ricusati.

Art. 32.

Le sentenze della Corte d'assise possono essere impugnate con ricorso per cassazione, secondo le norme del codice di procedura penale.

Allorquando venga accolto il ricorso, la causa può essere rinviata ad altra Corte d'assise della Colonia o del Regno.

CAPO 8° — *Dei tribunali sciaraitici.*

Art. 33.

Nei riguardi dei cittadini libici musulmani e degli stranieri musulmani, salvo per questi ultimi l'osservanza delle convenzioni internazionali, le controversie per qualsiasi valore relative allo statuto personale, al diritto di famiglia, alle pratiche religiose ed al diritto successorio sono giudicate dai tribunali sciaraitici a norma dell'art. 56 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013.

Art. 34.

La sede e la circoscrizione dei tribunali sciaraitici sono stabilite a norma dell'art. 57 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013.

I tribunali sciaraitici sono costituiti dal cadì, che viene nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie, udito il Governatore.

Nei tribunali di maggiore importanza possono essere nominati con le stesse modalità uno o più nàib che coadiuvano il cadì e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

Al tribunale sciaraitico del capoluogo delle colonie può essere, con decreto del Governatore, destinato un mufti.

Il cadì può delegare alcuni determinati atti al primo segretario del tribunale ed inviare un suo incaricato per ricevere dichiarazioni, giuramenti ed altri atti del suo ufficio presso chi è legittimamente impedito.

Art. 35.

Le sentenze dei tribunali sciaraitici debbono essere intitolate col Nome di S. M. il Re con la seguente formula:

« Regnando Sua Maestà il Re (nome del Re) - Che Iddio conservi a lungo e renda sempre vittorioso ».

Art. 36.

Le sentenze dei tribunali sciaraitici sono appellabili al tribunale sciaraitico superiore.

Il cadì può riformare le sentenze del suo naib sia di ufficio che ad istanza di parte.

Art. 37.

Le sentenze dei tribunali sciaraitici, quando non siano più suscettibili del rimedio dell'appello o siano provvisoriamente esecutive, debbono, per essere eseguite, ottenere il visto del tribunale civile e penale o del tribunale di commissariato o di zona nella cui giurisdizione il tribunale sciaraitico ha sede.

Il giudice accerta se siano stati osservati i limiti della competenza per materia, e se la decisione contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Nel caso che la decisione sia viziata d'incompetenza per materia, rinvia le parti a udienza fissa avanti al magistrato competente.

In questo caso il provvedimento è comunicato alle parti e al tribunale che ha pronunciato la decisione, con le forme stabilite per la notificazione delle citazioni.

Nel caso che la decisione contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico, il giudice la rinvia al tribunale che l'ha pronunciata, indicando le ragioni per cui è stato negato il visto.

Il provvedimento, col quale viene accordato o negato il visto, deve essere deliberato dal giudice in camera di consiglio senza intervento delle parti: viene scritto in calce alla sentenza, e pronunciato in nome di S. M. il Re; e ne è presa nota in apposito registro.

Contro di esso non è ammessa impugnativa.

Art. 38.

Le sentenze dei tribunali sciaraitici, munite del visto di cui al precedente articolo, sono eseguite, secondo le norme consuetudinarie, dallo stesso tribunale sciaraitico; il quale, ove occorra l'intervento della forza pubblica, ne fa richiesta alla autorità locale di Governo.

CAPO 9°. — *Dei tribunali sciaraitici superiori.*

Art. 39.

La sede e la circoscrizione dei tribunali sciaraitici superiori sono stabiliti a norma dell'art. 57 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013.

I tribunali sciaraitici superiori sono costituiti dal cadi del capoluogo ove hanno sede e da quattro giudici scelti e nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie, udito il Governatore, tra i cadi e gli ulema.

I giudici durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 40.

Il presidente è eletto a maggioranza dai componenti il collegio, e dura in carica parimenti tre anni. La stessa persona non può essere successivamente rieletta prima di un biennio dalla scadenza della carica.

Spetta al presidente, oltre la presidenza delle udienze, regolare i servizi interni, fissare i giorni di udienza e determinare il turno di servizio dei giudici. In caso di impedimento o assenza, egli può essere sostituito da altro giudice per ordine di anzianità.

Il tribunale giudica nelle cause in numero di tre giudicanti.

Art. 41.

Sono applicabili alle decisioni dei tribunali sciaraitici superiori le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37.

Il visto di esecutorietà è dato dal presidente della Corte d'appello.

CAPO 10°. — *Dei tribunali rabbinici.*

Art. 42.

Nei riguardi dei cittadini libici israeliti le controversie di qualsiasi valore relative allo statuto personale, al diritto di famiglia ed alle pratiche religiose sono giudicate dai tribunali rabbinici a norma dell'art. 56 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013.

Nei riguardi degli israeliti cittadini italiani o stranieri sono giudicate dai tribunali rabbinici solo le controversie relative alle pratiche religiose: le decisioni in questa materia non producono per le parti alcun effetto giuridico.

Art. 43.

La sede e la circoscrizione dei tribunali rabbinici sono stabilite a norma dell'art. 57 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013.

I componenti dei tribunali rabbinici sono nominati in numero di quattro, con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie, udito il Governatore, tra i cittadini metropolitani o libici di religione israelita che abbiano almeno 30 anni; e durano in carica un triennio.

Il tribunale giudica con l'intervento di tre membri solamente.

Il presidente è eletto a maggioranza dal collegio, e dura in carica per tre anni: in caso di impedimento o d'assenza viene sostituito da altro giudice per ordine di anzianità.

A Tripoli e a Bengasi e in quelle altre località in cui siano istituite, a norma di legge, comunità israelitiche, il rabbino maggiore è di diritto componente, ed a lui spetta la presidenza, in deroga a quanto stabilisce il comma precedente. In tali località i componenti dei tribunali rabbinici sono nominati in numero di tre.

Art. 44.

Le sentenze dei tribunali rabbinici debbono essere intitolate nel modo prescritto dall'art. 35.

Art. 45.

Sono applicabili alle decisioni dei tribunali rabbinici le disposizioni del precedente art. 37.

Ottenuto il visto, le sentenze sono eseguite, a cura del presidente del tribunale rabbinico, secondo le consuetudini locali.

Per l'intervento della forza pubblica si osservano le norme dell'art. 38.

Art. 46.

Contro le decisioni del tribunale rabbinico è ammesso ricorso per riesame della questione allo stesso tribunale che ha pronunciato in prima istanza.

Il termine per ricorrere è di giorni trenta da quello in cui la decisione fu portata a conoscenza delle parti secondo le consuetudini locali. Il ricorso sospende l'esecuzione delle decisioni.

Il tribunale, sentito sull'interpretazione delle norme talmudiche il rabbino maggiore del capoluogo della Colonia, ove non abbia fatto parte del tribunale, pronuncia definitivamente.

CAPO 11°. — *Dell'ufficio del pubblico ministero.*

Art. 47.

Sono istituiti uffici di P. M. presso i tribunali civili e penali, le Corti d'appello e le Corti d'assise. Non vi è ufficio di P. M. presso le sezioni di tribunale e i tribunali di commissariato o di zona.

E' facoltativo l'intervento del P. M. nei dibattimenti penali avanti ai tribunali civili e penali o le sezioni di esso.

Art. 48.

Il rappresentante del P. M. presso il tribunale civile e penale compie anche le funzioni del giudice istruttore per tutti i reati di competenza del tribunale medesimo.

Per i reati di competenza della Corte di assise le funzioni istruttorie sono esercitate nella Cirenaica dal rappresentante del P. M. presso il tribunale civile e penale di Bengasi, e nella Tripolitania dal capo del P. M. presso la Corte d'appello. Questi ha facoltà anche di avocare a sè l'istruttoria di altri processi ed oltre i casi previsti dall'art. 144 può, ove la necessità lo richieda, delegare le funzioni istruttorie a lui spettanti ad un magistrato del P. M. od al giudice della sezione.

Il rappresentante del P. M. presso i tribunali civili e penali siti fuori della sede della Corte d'appello può, in caso di necessità, o concorrendo speciali motivi, avocare a sè l'istruttoria di competenza del giudice della sezione.

CAPO 12°. — *Del regolamento di competenza e dei conflitti di giurisdizione.*

Art. 49.

Quando una medesima causa o due cause tra loro connesse siano promosse avanti due o più autorità giudiziarie della Colonia o quando due o più delle dette autorità si siano dichiarate competenti o incompetenti a conoscere di una controversia, il regolamento di competenza si farà dalla Corte di appello su ricorso delle parti o a richiesta delle stesse autorità giudicanti.

Nei casi di conflitto previsti dalla legge 31 marzo 1877, n. 3761 (serie 2ª), si applicano le disposizioni della legge medesima.

In materia penale nulla è innovato alle disposizioni del codice di procedura penale.

Art. 50.

Nessuna azione che porti a dichiarazione od attribuzione di proprietà o di altri diritti su immobili situati nelle zone ove sia stato compiuto o sia in corso l'accertamento fondiario può essere proposta avanti l'autorità giudiziaria, se non si dimostri, mediante certificato del competente ufficio fondiario, che per l'immobile oggetto della contestazione non sia stata iniziata procedura di accertamento e che la domanda giudiziale sia stata iscritta a termini degli articoli 81 e 82 del R. decreto 3 luglio 1921, n. 1207, sulle norme per l'accertamento e la conservazione dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica.

Istituito il giudizio, l'ufficio fondiario non darà corso alle domande di accertamento riguardanti lo stesso immobile fino a che non sia intervenuta una pronuncia definitiva dell'autorità giudiziaria. Esso però d'ufficio, o su richiesta delle parti o dell'autorità giudiziaria, comunica a questa i documenti e le notizie che gli risultino relativamente all'immobile.

In ogni altro caso la competenza dell'autorità giudiziaria è determinata dalle norme stabilite nel capo IV del R. decreto 3 luglio 1921, n. 1207.

Art. 51.

Quando sorga conflitto positivo o negativo tra l'autorità giudiziaria e gli uffici fondiari, la Corte di appello provvede al regolamento di competenza su ricorso delle parti o su richiesta dell'autorità giudiziaria o degli uffici fondiari.

Art. 52.

Qualora nel corso di un giudizio innanzi al tribunale sciaraitico o al tribunale rabbinico sia chiamata o intervenga in causa persona non musulmana o non israelita, e nel caso di opposizione di terzo di persona non musulmana o non israelita avverso una decisione del tribunale sciaraitico o rabbinico, cessa la competenza di questo; e le parti sono rimesse innanzi al tribunale civile e penale o alla sezione o al tribunale di commissariato o di zona.

Capo 13°. — *Delle deroghe alle norme di giurisdizione e delle giurisdizioni speciali.*

Art. 53.

Le parti possono convenire con atto scritto che la cognizione di una determinata controversia sia portata direttamente alla Corte d'appello, omettendo il giudizio di prima istanza.

In mancanza dell'atto scritto, l'attore può citare il convenuto direttamente avanti la Corte, dichiarando formalmente che intende rinunziare al giudizio di prima istanza.

Se il convenuto non comparisca, o comparendo dichiari prima di ogni altra istanza o difesa di non accettare tale deroga, la causa è rimessa alla cognizione del giudice di primo grado.

Se più sono i convenuti, basta che uno solo di essi non comparisca o proponga l'eccezione.

Art. 54.

E' data facoltà ai litiganti cittadini libici musulmani o agli stranieri musulmani di derogare, per le controversie relative allo statuto successorio, alla giurisdizione dei tribunali sciaraitici, e di portarle alla conoscenza del tribunale civile e penale o della sezione o del tribunale di commissariato o di zona.

Per l'esercizio di tale facoltà si applica la procedura di cui all'articolo precedente.

Art. 55.

Tutte le controversie fra i privati e la pubblica amministrazione che sono di competenza dell'autorità giudiziaria, sono devolute esclusivamente alla cognizione del tribunale civile di Tripoli per la Tripolitania e del tribunale civile di Bengasi per la Cirenaica.

L'incompetenza per territorio a senso del precedente comma può essere dedotta dall'amministrazione dello Stato in qualunque stadio della lite, e l'autorità giudiziaria deve pronunciarla anche di ufficio.

Il modo col quale le amministrazioni saranno rappresentate in giudizio e così anche il luogo ed il modo delle notificazioni alle amministrazioni stesse saranno determinati con apposito decreto Reale.

Art. 56.

Tutte le materie nelle quali non si faccia quistione di diritti civili o politici, ma che concernano rapporti di interesse tra i privati e la pubblica amministrazione sono soggetto di ricorso al Governatore e di provvedimento amministrativo, in conformità dell'art. 3 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, sul contenzioso amministrativo.

Contro le decisioni del Governatore, che non siano definitive, a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore, è consentito il ricorso in via gerarchica al Ministro per le colonie.

Contro le decisioni definitive del Governatore e quelle del Ministro delle Colonie emesse su ricorsi in via gerarchica è ammesso ricorso per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato, o in via straordinaria al Re, ai sensi ed ai termini della legge sul Consiglio di Stato.

Art. 57.

Il termine per ricorrere al Ministro delle colonie o al Governatore contro le decisioni emanate rispettivamente dal Governatore o da altre autorità amministrative della Colonia, a norma dell'articolo precedente, è di giorni trenta da quello in cui l'interessato ne ha avuto legale conoscenza, sempre quando un diverso termine non sia stabilito da speciali disposizioni.

La presentazione del ricorso in ogni caso può essere fatta all'ufficio di governo più vicino al luogo di residenza del ricorrente.

Art. 58.

Tutte le controversie vertenti tra famiglie ed aggregati di famiglie, tribù, villaggi, circa le terre di godimento collettivo ed i reciproci diritti di pascolo, coltivazioni e simili, sono decise dal Governatore.

Contro tale decisione non è ammesso alcun ricorso nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Capo 14°. — *Della ricusazione e dell'astensione dei giudici e dei rappresentanti il pubblico ministero.*

Art. 59.

Le norme di astensione e di ricusazione vigenti nel Regno per i giudici di carriera sono applicabili in Colonia anche agli assessori.

La cognizione dei motivi di ricusazione dei capi e dei giudici di tribunali civili e penali, dei capi dei tribunali di commissariato o di zona e dei presidenti delle Corti d'assise compete alla Corte d'appello.

La cognizione dei motivi di ricusazione degli assessori compete al giudice che presiede il collegio.

Sulla ricusazione dei componenti della Corte d'appello decide la Corte stessa, escluso il magistrato ricusato.

Art. 60.

I rappresentanti del P. M. non possono essere ricusati.

Capo 15°. — *Della volontaria giurisdizione.*

Art. 61.

In materia di volontaria giurisdizione le attribuzioni spettanti nel Regno al pretore o al tribunale sono demandate ai tribunali civili e penali o alle sezioni o ai tribunali di commissariato o di zona. I tribunali di commissariato o di zona provvedono senza intervento degli assessori.

Nelle materie che nel Regno sono di competenza delle Corti d'appello provvede il presidente della Corte d'appello.

Art. 62.

Gli affari di volontaria giurisdizione nelle materie indicate nell'art. 33 nell'interesse dei cittadini libici musulmani e degli stranieri musulmani sono esclusivamente di competenza dei tribunali sciaraitici.

Del pari sono di esclusiva competenza dei tribunali rabbinici gli affari di volontaria giurisdizione nelle materie devolute alla loro cognizione a sensi dell'art. 42.

Per gli affari di volontaria giurisdizione in materia successoria è concessa, però, facoltà ai cittadini libici musulmani e agli stranieri musulmani di rivolgersi direttamente al tribunale civile e penale o alla sezione o al tribunale di commissariato o di zona, che provvede sentito il cadi.

Capo 16°. — *Del gratuito patrocinio.*

Art. 63.

Presso ogni tribunale civile e penale, o sezione di esso, i tribunali di commissariato o di zona e la Corte d'appello è istituita una commissione per la difesa gratuita dei poveri in materia civile.

Essa è presieduta dal P. M. e, nelle sezioni e nei tribunali di commissariato o di zona, dal giudice o dal commissario regionale o dal comandante di zona, ed è composta inoltre di due membri scelti volta per volta dal presidente della commissione medesima in un elenco di tre cittadini metropolitani e di tre cittadini libici musulmani formato ogni anno dal presidente della Corte d'appello.

Se tutte le parti sono di religione musulmana, uno dei membri deve essere di tale religione, e può essere cittadino italiano libico; in ogni altro caso ambedue i membri debbono essere cittadini metropolitani.

Il segretario viene scelto dal presidente della commissione fra il personale del suo ufficio.

Art. 64.

Sulle domande di ammissione al gratuito patrocinio nelle cause di competenza dei tribunali sciaraitici o rabbinici delibera la commissione presso il tribunale civile e penale, o la sezione o il tribunale di commissariato o di zona, nella cui giurisdizione il tribunale sciaraitico o rabbinico si trova.

Art. 65.

L'ammissione al gratuito patrocinio è chiesta con ricorso corredato dai documenti giustificativi della povertà del ricorrente, salvo al presidente della commissione di assumere presso gli uffici competenti quelle maggiori informazioni che ritenga all'uopo necessarie.

La domanda può essere proposta verbalmente ed in tal caso se ne fa annotazione in apposito registro da tenersi dal segretario della commissione.

La commissione decide senza formalità di procedura e non ha obbligo di sentire la parte avversa.

Non è ammesso ricorso contro la decisione della commissione la quale, in base a nuovi elementi, anche d'ufficio, può revocare in ogni tempo i provvedimenti adottati.

Art. 66.

L'eventuale nomina del difensore ufficioso è rimessa al giudice, che vi provvede a norma dell'art. 106.

Il giudice vigila sull'andamento delle cause affidate al difensore ufficioso, ne sollecita la trattazione, e, ove occorra, dispone la sostituzione del difensore negligente, e provoca gli opportuni provvedimenti disciplinari.

Il giudice o, se si tratti di collegio, il capo di esso, qualora riconosca sussistere ragione di urgenza o di evidente opportunità, può autorizzare la parte che stimi meritevole del beneficio ad iniziare il procedimento con esenzione dai diritti fiscali, chiedendo di ufficio l'ammissione di essa al gratuito patrocinio.

Eguale facoltà spetta nei suddetti casi al cadi, al presidente del tribunale sciaraitico superiore e al presidente del tribunale rabbinico.

Nel caso in cui il gratuito patrocinio non sia concesso, sono dovuti i diritti dell'Erario sugli atti che già hanno avuto corso.

Art. 67.

Nell'interesse delle persone ammesse al gratuito patrocinio, gli avvocati, i notai, i periti, gli interpreti ed eventualmente i procuratori delle parti dinanzi ai tribunali sciaraitici, sciaraitici superiori e rabbinici debbono prestare gratuitamente l'opera loro, salvo ripetizione degli onorari liquidati dal giudice o stabiliti dalle tariffe vigenti contro la parte condannata nelle spese, ed anche contro la stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, qualora per vittoria della causa o per altre circostanze venga a cessare in essa lo stato di povertà, o ne sia riconosciuta l'insussistenza.

Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta e le spese di viaggio e di soggiorno a favore dei funzionari giudiziari o di altre amministrazioni, nonchè le spese di trasferta pei periti ed interpreti e quelle necessarie per testimoni.

Art. 68.

In materia penale il gratuito patrocinio è concesso dal giudice in funzione di pretore, dal capo del tribunale, dal presidente della Corte d'assise e dal presidente della Corte d'appello quando risulti sufficientemente provato lo stato di povertà del richiedente.

Art. 69.

Per quanto non è previsto o diversamente regolato nel presente capo, in materia di gratuito patrocinio saranno tenute

presenti, in quanto applicabili, le norme del testo di legge sul gratuito patrocinio approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282.

TITOLO II.

DEL PERSONALE GIUDIZIARIO.

CAPO 1°. — *Dei magistrati e cancellieri.*

Art. 70.

Il presidente della Corte d'appello e il capo del P. M. presso la stessa sono nominati fra i magistrati del Regno di grado non inferiore al quinto.

I magistrati che hanno le funzioni direttive del tribunale e della Procura del Re e i giudici della Corte d'appello sono nominati fra i magistrati di grado sesto.

Gli altri giudici e funzionari del P. M. presso i tribunali civili e penali sono nominati fra i magistrati del Regno di grado non superiore al settimo.

A tali nomine si provvede con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie, di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto.

Art. 71.

In caso di mancanza, impedimento od assenza dei giudici, il magistrato rappresentante il P. M. presso il tribunale civile e penale può, con decreto del presidente della Corte d'appello, sentito l'avviso del rappresentante del P. M. presso la Corte stessa, essere destinato ad esercitare temporaneamente le funzioni di giudice presso la Corte di appello e lo stesso tribunale civile e penale.

Art. 72.

In mancanza od impedimento del capo del P. M. presso la Corte d'appello, regge l'ufficio il rappresentante del P. M. presso il tribunale civile e penale di Tripoli.

In mancanza od impedimento del dirigente l'ufficio del P. M. presso il tribunale civile e penale regge l'ufficio, in ordine di anzianità, un sostituto, e, in mancanza di sostituti, il giudice meno anziano addetto al tribunale civile e penale.

Ove non sia possibile provvedere alla sostituzione nel modo indicato al precedente comma, il presidente della Corte d'appello, di concerto col capo del P. M. presso la Corte, può provvedervi temporaneamente con altri magistrati addetti alla Corte o al tribunale civile e penale.

Ove anche la sostituzione di cui al precedente comma sia impossibile per mancanza o impedimento dei suddetti magistrati, provvede il Governatore, su richiesta del presidente della Corte di appello, con l'avvocato militare od altro funzionario laureato in legge.

Art. 73.

Le funzioni di cancelliere della Corte d'appello e di segretario dell'ufficio del P. M. presso la stessa sono esercitate da un funzionario di cancelleria o di segreteria di grado non inferiore al nono.

Quelle presso i tribunali civili e penali e le segreterie del P. M. sono esercitate da funzionari di cancelleria o segreteria di grado non inferiore al decimo.

Presso i singoli uffici possono essere destinati altri funzionari di cancelleria e segreteria anche di grado inferiore.

In caso di mancanza, impedimento o assenza dei suddetti possono, con decreto del presidente della Corte d'appello, su proposta o sentito l'avviso del rappresentante del P. M., essere chiamati a sostituirli funzionari di altri uffici giudiziari della Colonia.

Eguale facoltà spetta al giudice pei funzionari di cancelleria e segreteria presso il tribunale civile e penale, nei tribunali che non siano nella sede della Corte d'appello.

Ove concorrano ragioni di urgenza, le funzioni di cancelliere e di segretario possono essere affidate ad altra persona, da designarsi volta per volta dal magistrato, innanzi al quale essa presterà giuramento prima di assumere le funzioni.

Art. 74.

Il presidente della Corte d'appello ed il capo dell'ufficio del P. M. presso la medesima prestano giuramento avanti il Ministro delle colonie o avanti il Governatore che sia delegato a riceverlo. La formula del giuramento è quella stabilita dall'ordinamento giudiziario del Regno.

I capi dei tribunali civili e penali e degli uffici del pubblico ministero presso i medesimi, nonchè i capi dei tribunali di commissariato o di zona, prestano giuramento avanti il presidente della Corte d'appello ovvero avanti un funzionario civile o militare di grado superiore all'uopo delegato dal presidente della Corte d'appello, previa autorizzazione del Governatore.

Gli altri magistrati giudicanti e del pubblico ministero, nonchè i funzionari di cancelleria e segreteria, prestano giuramento avanti il presidente della Corte d'appello o del tribunale civile e penale o di commissariato o di zona cui appartengono.

CAPO 2°. — *Degli assessori.*

Art. 75.

Gli assessori sono prescelti tra i cittadini di riconosciuta rettitudine e capacità e di età non inferiore a 30 anni, residenti nella circoscrizione degli uffici giudiziari presso cui sono addetti.

Art. 76.

Entro il mese di ottobre di ogni anno il capo del tribunale civile e penale o il giudice della sezione, sentite le autorità locali, ed assunte le informazioni che crederà del caso, forma una lista di cittadini che abbiano i requisiti richiesti, in numero possibilmente doppio di quello occorrente per le esigenze del servizio, e la trasmette al presidente della Corte d'appello.

La lista è esaminata da una Commissione composta dal presidente della Corte d'appello che la presiede, dal capo del P. M. e dal giudice anziano della Corte stessa.

La Commissione presenta non oltre il 1° dicembre la lista definitiva di proposta al Governatore.

Il Governatore nomina gli assessori con decreto che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Colonia, ripartendoli per ogni tribunale o sezione e distinguendoli in metropolitani, musulmani e israeliti.

I cittadini italiani metropolitani di religione musulmana o israelita sono iscritti contemporaneamente nella lista dei metropolitani e nella lista dei musulmani o israeliti.

Art. 77.

Per i tribunali di commissariato o di zona gli assessori sono designati, non oltre il 1° dicembre di ogni anno, dal

commissario regionale, che trasmette il relativo elenco al Governatore.

Questi provvede alla nomina a norma dell'articolo precedente.

Art. 78.

Gli assessori di prima nomina prestano, di regola, giuramento davanti al capo del tribunale civile e penale o della sezione di questo o del tribunale di commissariato o di zona.

Quelli del tribunale civile e penale di Tripoli prestano giuramento davanti al presidente della Corte d'appello o altro magistrato da lui delegato.

Essi giurano di adempiere con coscienza e sincerità i doveri dell'alto ufficio che la giustizia affida loro, e di essere fedeli al Re d'Italia, alle leggi, e di conservare il segreto.

Per gli assessori musulmani lo stesso giuramento è prestato con l'intervento del cadi e secondo le forme tradizionali della religione.

Art. 79.

Dopo la prestazione del giuramento l'ufficio di assessore è obbligatorio.

L'assessore che, chiamato a prestar servizio, non si presenti all'udienza senza giustificato motivo, può essere condannato, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni della legge, con decreto del giudice, ad un'ammenda da L. 50 a L. 500 ed alle spese della sospensione o del rinvio cagionato dalla sua assenza.

La stessa pena sarà applicabile nel caso previsto dall'articolo 441 C. P. P.

In ogni caso il decreto di condanna è soggetto ad opposizione a senso dell'art. 140.

Art. 80.

In materia penale, al principio di ogni udienza, nella quale vi sia intervento di assessori, il presidente invita gli assessori ad alzarsi, e, stando in piedi egli stesso, legge la seguente formula: « Con la ferma volontà di adempiere da uomini di onore tutto il vostro dovere e coscienti della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge vi affida, sotto il vincolo del giuramento che avete già prestato, promettete di ascoltare con diligenza ed esaminare con serenità, nei procedimenti che saranno trattati in questa udienza, le prove e le ragioni dell'accusa e della difesa; di formare la vostra intima convinzione valutandole con rettitudine ed imparzialità, e di tener lontano dall'animo vostro ogni sentimento di avversione o di favore, perchè la decisione riesca quale S. M. il Re l'attende da voi: affermazione sincera di verità e di giustizia ».

Gli assessori hanno, durante il dibattimento, facoltà di rivolgere, per mezzo del presidente, all'imputato, alla parte lesa, ai testimoni, ed ai periti le domande che ritengono utili allo accertamento della verità.

Art. 81.

Gli assessori possono essere revocati anche durante l'anno con decreto del Governatore, da pubblicarsi sul Bollettino della Colonia.

CAPO 3°. — *Del personale ausiliario addetto alle cancellerie. Degli interpreti e degli ufficiali giudiziari.*

Art. 82.

Presso gli uffici giudiziari possono essere destinati dal Governatore, per funzioni di ordine, impiegati in servizio nelle Colonie, ai quali, con decreto del magistrato capo dell'ufficio, possono essere affidate determinate funzioni di segreteria e cancelleria, come l'assistenza alle udienze e alle istruttorie.

Art. 83.

Presso ogni tribunale civile e penale o sezione di tribunale o tribunale di commissariato o di zona e presso la Corte di appello sono destinati dal Governatore uno o più interpreti giurati.

L'interprete può, con decreto del presidente o del giudice, essere incaricato delle funzioni di cancelliere pel servizio di udienza.

L'interprete può essere chiamato a prestare l'opera sua anche in camera di consiglio.

In caso di mancanza, assenza od impedimento degli interpreti addetti agli uffici giudiziari, i capi degli uffici stessi possono temporaneamente avvalersi di quelli degli altri uffici, previa intesa coi rispettivi capi, informandone il locale ufficio di Governo e, in caso di urgenza, anche di periti interpreti autorizzati.

Art. 84.

Le funzioni di ufficiale giudiziario sono affidate con decreto del Governatore ad ufficiali giudiziari del Regno o a coloro che abbiano superato un esame di concorso presso la Corte di appello di Tripoli, secondo le norme vigenti nel Regno. Possono anche essere affidate a funzionari civili designati dal Governatore o a militi o graduati dell'arma dei RR. CC. o a graduati di truppa.

Ove le esigenze del servizio lo richiedano, gli ufficiali giudiziari possono essere coadiuvati da commessi nominati dal Governatore su designazione del capo dell'ufficio giudiziario cui debbono essere addetti.

Art. 85.

In caso di mancanza, assenza od impedimento degli ufficiali giudiziari, le rispettive funzioni possono essere affidate dal capo dell'ufficio, con suo decreto, ad un milite o graduato dei RR. CC. o di altri corpi armati in servizio di polizia, da designarsi dai rispettivi comandi.

Possono essere inoltre affidate a persona delegata di volta in volta, alla quale gli atti saranno trasmessi di ufficio.

Per gli affari di competenza della Corte di appello le attribuzioni di ufficiale giudiziario sono disimpegnate da quei funzionari che esercitano le medesime attribuzioni presso il tribunale civile e penale di Tripoli.

Art. 86.

La nomina ad ufficiale giudiziario in seguito a concorso bandito dalla Corte d'appello della Libia non dà diritto all'iscrizione nel ruolo degli uffiziali giudiziari del Regno.

Art. 87.

Gli ufficiali giudiziari e gli impiegati addetti alle cancellerie giudiziarie, all'atto dell'immissione in possesso prestano giuramento innanzi al capo dell'ufficio giudiziario cui sono addetti colla seguente formula: « Giuro di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate, e di mantenere il segreto d'ufficio ».

CAPO 4°. — *Delle guarentigie della magistratura e delle norme di dipendenza gerarchica e disciplinare del personale giudiziario.*

Art. 88.

I magistrati e funzionari delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari destinati nella Tripolitania e nella Cirenaica conservano il grado che hanno nel Regno, ma vi godono degli onori e delle prerogative spettanti alle funzioni che esercitano.

I magistrati assumono l'impegno di prestare servizio in Colonia per tre anni; alla scadenza del triennio possono essere confermati col loro consenso per periodi non inferiori ad un anno e non superiori a tre. Godono di tutte le guarentigie secondo l'ordinamento giudiziario del Regno; quelli che esercitano funzioni giudicanti non possono, prima della scadenza dei suindicati periodi, essere richiamati in patria nè trasferiti in altra sede senza il loro consenso, se non per motivi speciali, analoghi a quelli previsti dall'art. 172 dell'Ordinamento giudiziario del 30 dicembre 1923, n. 2786.

Art. 89.

Alla destinazione dei magistrati in colonia, al trasferimento in altra sede ed al richiamo in patria si provvede con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto.

Art. 90.

Le norme di disciplina e di dipendenza gerarchica vigenti nel Regno sono applicabili al personale giudiziario della Colonia, salvo le modificazioni stabilite nel presente ordinamento giudiziario.

Il presidente della Corte d'appello ed il capo dell'ufficio del pubblico ministero presso la medesima sono investiti di tutti i poteri disciplinari attribuiti nel Regno ai primi presidenti ed ai procuratori generali di Corte d'appello.

Il presidente della Corte d'appello esercita altresì la vigilanza sul funzionamento dei tribunali di commissariato o di zona e dei tribunali sciaraitici e di quelli rabbinici.

Tutte le proposte riguardanti la disciplina del personale giudiziario sono comunicate al Governatore, il quale ne riferisce al Ministro delle colonie.

Sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del Regno sulla disciplina degli ufficiali e commessi giudiziari, restando però attribuite al Governatore le facoltà concesse dalle disposizioni suddette al Ministro della giustizia.

Art. 91.

Nei tribunali civili e penali e negli uffici del pubblico ministero ai quali siano addetti più magistrati, quello di grado più elevato o il più anziano, se tutti sono dello stesso grado, ha la direzione del servizio e, nei riguardi degli altri magistrati, per quanto si attiene al funzionamento della giustizia, ha le facoltà che nel Regno spettano rispettivamente al presidente del tribunale e al procuratore del Re.

Il giudice della sezione è sottoposto gerarchicamente al giudice che presiede il tribunale civile e penale.

Art. 92.

Per fatti avvenuti in Colonia che a norma del testo unico 30 dicembre 1923, n. 2786, sull'ordinamento giudiziario diano luogo a procedimenti disciplinari, funziona, per i magistrati di grado inferiore al 5°, da Consiglio disciplinare quello costituito presso la Corte d'appello del distretto di Roma.

Art. 93.

Le informazioni e notizie richieste dalle norme vigenti nel Regno per lo scrutinio dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero sono fornite dal Ministro delle Colonie, tenuto conto in modo particolare delle speciali attitudini dimostrate dal magistrato nel corrispondere, colla celerità e la semplificazione dei procedimenti a lui affidati, alle esigenze dell'amministrazione della giustizia in colonia e della conoscenza da lui acquistata degli istituti del diritto indigeno e delle consuetudini locali.

Art. 94.

Per gli scrutini dei funzionari di cancelleria e segreteria previsti dal R. decreto 8 maggio 1924, n. 745, la Commissione di vigilanza di cui all'art. 25 del decreto medesimo è composta dei capi e del giudice più anziano della Corte d'appello.

Il cancelliere della Corte di appello funziona da segretario.

Art. 95.

Le autorità giudiziarie della Tripolitania e della Cirenaica corrispondono direttamente con le autorità del Regno e delle Colonie per quanto concerne l'esercizio della giurisdizione civile e penale e nei casi dell'art. 62 del regolamento generale giudiziario approvato con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.

Per ogni altro caso debbono osservare il disposto dell'articolo 8 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013.

TITOLO III.

NORME RELATIVE AL GIUDIZIO CIVILE DAVANTI AI TRIBUNALI ED ALLA CORTE DI APPELLO.

CAPO 1°. — *Dell'esperimento di conciliazione.*

Art. 96.

Chiunque intende iniziare un giudizio può, prima di disporre la relativa citazione, chiedere, anche verbalmente, al giudice che sia invitata la controparte a comparire allo scopo di tentare la conciliazione.

Se la istanza è proposta verbalmente ne sarà fatta annotazione su apposito registro.

Art. 97.

Se l'istanza ha bisogno di essere in qualche punto completata o chiarita, e se sorgano dubbi sul modo com'è proposta, il giudice, prima di dar corso all'istanza, darà all'istante le opportune istruzioni per i completamenti e le rettifiche necessarie.

Se l'istanza appare inammissibile per incompetenza del magistrato, o per difetto di capacità a stare in giudizio delle parti, il giudice darà a voce, e a richiesta anche per iscritto, le opportune istruzioni all'istante.

Se l'istanza appare manifestamente infondata, il giudice avvertirà di ciò l'istante, ma, se questi insiste per l'esperimento della conciliazione, vi darà egualmente corso.

Art. 98.

Il giudice fissa il giorno per l'esperimento di conciliazione, e consegna all'attore e fa notificare all'altra parte

un avviso, nel quale è indicato l'oggetto della controversia con l'ingiunzione di presentarsi avanti a lui nel giorno indicato, con i documenti riferentisi alla controversia.

Il convenuto è inoltre diffidato di chiedere prima del giorno fissato per l'esperimento l'eventuale produzione di atti o documenti che si trovino presso l'attore o presso un'autorità pubblica o un notaro.

Le parti possono condurre con loro le persone che intendono far sentire come testimoni o come periti.

Di tale facoltà è anche fatta menzione nell'avviso.

Art. 99.

Se nel giorno fissato per l'esperimento di conciliazione una delle parti non si presenti, o il giudice riconosca che la controversia richieda una difficile o lunga istruttoria, o se per altre ragioni l'esperimento di conciliazione fallisca, viene presa nota nel registro del motivo per cui la conciliazione non ha avuto luogo, e il giudice dà alle parti ignare del diritto le istruzioni necessarie pel giudizio, ammonendole sulle conseguenze dei loro atti e delle loro omissioni: quindi ha facoltà di rinviare le parti ad udienza fissa.

La parte non comparsa può essere condannata ad una multa fino a lire cento.

Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale che è esecutivo contro le parti intervenute.

A tale effetto il giudice può autorizzare la spedizione della copia nella forma stabilita per le sentenze.

Art. 100.

Il giudice, in caso di esito favorevole dell'esperimento di conciliazione, se concorrono speciali circostanze, quali il valore lieve della controversia o la povertà delle parti, o altra che consigli la concessione del beneficio, può disporre che il verbale di conciliazione sia redatto in esenzione della tassa fissa, salvo la riscossione di quella proporzionale, eventualmente dovuta.

Art. 101.

Se durante l'esperimento di conciliazione, dopo compiuta la sommaria istruttoria della controversia a norma dell'art. 99, il giudice si convinca, dalle deduzioni e dalla condotta di una o più parti, che la conciliazione non abbia luogo per puro spirito di litigiosità e che la controversia non abbia bisogno di ulteriore istruttoria, può senz'altro deciderla, pronunziando sentenza a norma dell'art. 121.

Art. 102.

Nell'esperimento di conciliazione il patrocinio delle parti è ammesso soltanto nei casi nei quali il giudice lo ritenga necessario.

Le parti possono presentare brevi esposti per iscritto.

Art. 103.

L'esperimento di conciliazione, concorrendo speciali circostanze, può essere tentato, per incarico del giudice, dall'arbitro conciliatore o da un funzionario o notabile.

Nel caso che la conciliazione riesca, la persona delegata ne redige verbale, che è reso esecutivo dal giudice regionale, previo riconoscimento della legalità dell'accordo.

Nel caso di esito negativo, la persona delegata alla conciliazione deve esporre al giudice i termini della controversia e la causa del mancato accordo, perchè il giudice ne faccia prendere nota nel registro giusta il disposto dell'art. 99, e possa dare, se del caso, le istruzioni contemplate nello stesso articolo.

CAPO 2°. — *Dell'ordine e forma del giudizio.*

Art. 104.

Avanti i tribunali e la Corte d'appello si osservano le regole stabilite pel procedimento avanti il pretore in Italia, con le modificazioni stabilite dal presente ordinamento.

Art. 105.

Non sono ammesse nullità di forma, fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulla persona, sull'oggetto dell'istanza, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero concernono la essenza dell'atto.

Il giudice dà i provvedimenti ritenuti idonei, secondo le circostanze, per riparare il vizio che abbia impedito ad un atto di conseguire il suo effetto normale; stabilisce inoltre, quando occorra, il termine entro il quale debbansi eseguire i detti provvedimenti dalla parte che vi ha dato causa.

Art. 106.

Le parti possono comparire avanti il tribunale anche senza citazione, o personalmente o a mezzo di mandatari.

Il giudice però, nel caso che lo creda necessario, può disporre che la parte comparsa personalmente si faccia assistere da un difensore.

Il mandato può essere scritto a piedi o in margine dell'atto di citazione, o conferito oralmente in udienza facendone in questo ultimo caso prendere atto nel verbale.

Art. 107.

Il termine per comparire davanti le autorità giudiziarie della Tripolitania e della Cirenaica per le persone residenti nel Regno o in Europa è di giorni 40, salvo all'autorità giudiziaria di abbreviarlo non oltre la metà.

Il termine per comparire da località interne della Tripolitania e della Cirenaica e da altre regioni dell'Africa sarà fissato volta per volta dal giudice, tenuto conto delle distanze, delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto.

Art. 108.

Per l'accertamento della notificazione degli atti è sufficiente che a tergo dell'originale e della copia l'ufficiale giudiziario attesti il nome della persona alla quale ha consegnato l'atto, il luogo e la data della consegna.

Quando la notificazione ad un cittadino libico non possa farsi mediante consegna alla persona o ad altra di sua famiglia o della casa, la consegna può essere fatta anche ai capi quartiere o cabila.

Art. 109.

Le notificazioni degli atti da parte dell'autorità giudiziaria possono eseguirsi a mezzo della posta, con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno.

Il recapito ha luogo con esenzione da tassa.

Ove il destinatario rifiuti di ricevere la lettera, ne è fatta dichiarazione sulla ricevuta di ritorno, e la notificazione si ha come compiuta.

Per le notificazioni da farsi dall'ufficiale giudiziario sono applicabili le norme del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393.

Art. 110.

Nei tribunali ai quali sono assegnati più giudici, il giudice avanti il quale è stata iniziata la causa deve compiere gli

atti istruttori e conoscere sempre della stessa quando venga riproposta, tranne che trovisi legittimamente impedito.

Art. 111.

Nelle udienze pubbliche i magistrati, gli avvocati ed i cancellieri vestono la toga, e gli ufficiali giudiziari indossano il mantello, secondo è prescritto dagli ordinamenti del Regno. I funzionari civili e militari indossano la grande divisa.

Gli assessori portano la sciarpa tricolore a tracolla appoggiata sulla spalla sinistra.

Art. 112.

Il giudice può concedere, sulla concorde richiesta delle parti o dei loro procuratori, e concorrendo giusti motivi, tre differimenti prima di prendere la causa in decisione. Solo per gravi ragioni, debitamente comprovate, può accordare successivamente un altro differimento: ma, in tal caso, la parte cui interessa ottenerlo deve richiederlo comparendo personalmente all'udienza, e, in caso di impedimento, presentandone domanda debitamente sottoscritta.

Sull'accordo delle parti i rinvii semplici sono disposti innanzi al cancelliere delegato dal giudice.

Dopo il terzo rinvio la causa dovrà essere chiamata all'udienza.

Art. 113.

Nelle cause civili il procuratore costituito deve presentare in iscritto le sue deduzioni e conclusioni.

Osservato il disposto dell'art. 415 C. P. C. le parti o i loro procuratori debbono in modo preciso contestare o ammettere i fatti dedotti dall'altra parte, e si hanno per ammessi quelli che non siano specificamente contestati.

A tale effetto il giudice deve rivolgere alle parti o ai loro procuratori le necessarie domande.

Art. 114.

La comparizione personale delle parti può essere ordinata in ogni stato o grado della causa, in qualsiasi controversia civile o commerciale.

Le parti sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze. Delle domande e delle risposte si redige processo verbale.

Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilità di transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i suoi uffici. Se la conciliazione o transazione ha luogo, sarà provveduto in conformità degli ultimi due capoversi dell'art. 99.

Art. 115.

Il giudice provvede per l'esecuzione degli atti d'istruzione con la maggiore celerità di procedura e può ordinarli anche di ufficio.

Le ordinanze o le sentenze emesse per disporre atti di istruzione o per risolvere contestazioni incidentali sono notificate solo quando il giudice lo riconosca necessario, e possono essere impugnate solamente con la sentenza definitiva.

La notificazione ha luogo a cura del cancelliere nei tre giorni successivi alla pronuncia, e deve contenere la semplice notizia del dispositivo dell'ordinanza o della sentenza.

Art. 116.

Chi propone la prova testimoniale deve nella domanda stessa indicare i nomi dei testimoni che possono deporre sui fatti dedotti a prova.

Chi intende valersi della prova contraria deve indicare i nomi dei testimoni non più tardi del giorno stabilito per l'esame dei testimoni di prova, e sempre prima che questa si inizi.

Le suddette disposizioni debbono osservarsi sotto pena di nullità.

E' ammessa la perizia preventiva intorno a cose o fatti che potranno essere oggetto di esame in una causa istituita o da istituirsi.

Dopo notificata la citazione può essere domandata nei casi di urgenza la ispezione giudiziale preventiva delle cose e dei luoghi.

Art. 117.

Nelle località che non siano sede di uffici giudiziari, il giudice, pei mezzi istruttori, per le misure di conservazione e per altri consimili provvedimenti, ha facoltà di delegare, in caso di necessità, ed anche quando procede per delegazione, il locale ufficio di governo o comando dei RR. CC. e in mancanza di questo le autorità militari del luogo.

Il giudice, sempre in caso di necessità, può, anche in sede, delegare atti istruttori civili ai cancellieri, agli interpreti ed ai funzionari addetti al servizio delle cancellerie o segreterie.

Art. 118.

Le deposizioni testimoniali debbono di regola essere raccolte all'udienza.

Quando il giudice dalla deposizione dei testi uditi ritenga provati a sufficienza i fatti della causa o parte di essi, può dichiarare terminato l'esame, o limitarlo ai fatti non ancora accertati.

Nei giudizi pei quali non è ammesso appello, non è necessario redigere verbale dell'esame dei testimoni seguito nella udienza in cui si pronunzia la sentenza.

Quando occorre sentire in giudizio donne musulmane il giudice può delegare persona idonea della stessa religione per raccogliere la deposizione a domicilio, dandole opportune istruzioni.

La deposizione come sopra raccolta è letta alla udienza.

Il giudice può disporre che il giuramento dei testimoni musulmani od israeliti sia prestato secondo le forme tradizionali delle rispettive religioni.

Art. 119.

L'obbligo della motivazione è assolto quando la sentenza contenga i motivi essenziali della decisione.

Art. 120.

Avanti ai tribunali, nelle cause di valore non superiore a lire 500, portate a loro conoscenza nei luoghi dove non è istituito arbitro conciliatore, si applicano le norme procedurali e le tariffe giudiziarie stabilite per i giudizi avanti all'arbitro medesimo.

Art. 121.

Le sentenze del magistrato di primo grado debbono essere di regola pronunciate nell'udienza in cui la causa risulta istruita. Nel caso che non sia possibile l'emanazione della sentenza in detta udienza, il giudice deve pronunciarla non oltre il termine di otto giorni dalla medesima.

La sentenza è pubblicata con la lettura del dispositivo. La motivazione può essere redatta successivamente nel termine di giorni otto. Della sentenza è presa nota nel verbale di udienza.

Per le sentenze interlocutorie la lettura del dispositivo tiene luogo di notificazione per le parti presenti; alle parti assenti sono notificate, quando il giudice lo ritenga necessario, a mente dell'art. 115.

Le sentenze definitive sono notificate a cura delle parti.

Art. 122.

Salvo il disposto dell'articolo seguente, per la discussione degli appelli, su richiesta della parte interessata, il cancelliere trasmette alla cancelleria della Corte d'appello gli atti del giudizio, e vi unisce copia della sentenza appellata.

La trasmissione è fatta con doppio elenco, uno dei quali è restituito all'ufficio mittente in prova di ricezione.

Terminato il giudizio, il cancelliere della Corte restituisce al cancelliere mittente il fascicolo.

Art. 123.

L'appello avverso le sentenze dei tribunali, oltrechè nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, può essere validamente fatto anche con verbale ricevuto nel termine di legge dal cancelliere del tribunale che pronunciò la sentenza impugnata.

In questo caso l'appellante ha facoltà di depositare, oltre gli atti e documenti che sono indispensabili ai sensi di legge, anche conclusioni e memorie a sostegno dei motivi di appello.

Il cancelliere, nel termine di tre giorni dalla ricezione dell'atto di appello, provvede alla notifica di copia di esso all'altra parte, facendo risultare sull'originale verbale la relazione di notifica. La parte avversa, nel termine non superiore a giorni trenta, ha facoltà a sua volta di presentare al cancelliere gli atti e documenti nonchè memorie difensive e conclusioni a sostegno delle sue ragioni.

Gli atti e documenti come sopra presentati dalle parti restano depositati in cancelleria; e durante il termine di 15 giorni successivi alla scadenza del termine precedente le parti ed i loro difensori possono prenderne visione e presentare ulteriori istanze o difese.

Trascorsi i quindici giorni, il cancelliere trasmette immediatamente tutti gli atti, nonchè le somme necessarie per depositi o iscrizioni della causa a ruolo, alla cancelleria della Corte di appello, a mezzo posta, in piego raccomandato ed a spese dell'interessato.

I termini anzidetti possono essere ridotti dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata, su istanza delle parti e concorrendo motivi di urgenza.

Art. 124.

Nel caso dell'articolo precedente, alla iscrizione della causa al ruolo dell'udienza, che sarà stabilita dal presidente della Corte con decreto in calce dell'atto di appello, viene provveduto d'ufficio a cura del cancelliere della Corte stessa, il quale comunicherà anche, con avviso in carta libera, alle parti o ai loro difensori la data fissata per l'udienza.

Salvo quanto è disposto nell'art. 114, la causa viene posta in deliberazione di ufficio, anche senza ulteriore comparsa delle parti.

Ove una o tutte le parti compaiano, e lo richiedano, il presidente può disporre che la causa venga istruita secondo le norme ordinarie.

Art. 125.

Il termine per ricorrere in Cassazione è di giorni novanta.

Il ricorso non è più ammesso contro una sentenza, pronunziata in contradittorio delle parti e non notificata, dopo trascorso dalla data della sua pubblicazione un termine eguale a quello stabilito per la perenzione del giudizio nel quale fu pronunziata.

Art. 126.

Le spese del giudizio e gli onorari debbono essere liquidati nella sentenza: le parti e i patrocinatori debbono all'uopo unire al processo la relativa nota.

In caso di omissione e sempre che la liquidazione non sia stata egualmente disposta in base agli atti, le spese per il provvedimento di liquidazione e per la sua notificazione sono a carico della parte o del patrocinatore negligente.

Per le spese e gli onorari dovuti ai patrocinatori dai propri clienti e mandanti per i quali si chiede l'ordine di pagamento, il magistrato, sentito il debitore, determina in fine della nota presentata la somma dovuta, e ne ordina il pagamento, fissando il termine entro il quale deve eseguirsi.

Il provvedimento del magistrato non è soggetto ad opposizione, ed ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva.

Nel determinare il compenso dovuto ai patrocinatori, si tiene conto in special modo della celerità con cui è stato condotto il giudizio e della cura avuta per renderlo più economico e breve.

CAPO 3°. — *Del procedimento per ingiunzione.*

Art. 127.

Per la riscossione di crediti liquidi esigibili o la consegna di cosa mobile, fondati su prova scritta valida secondo le norme del codice civile o del codice di commercio o secondo la consuetudine locale, il creditore può domandare al giudice competente per territorio l'emanazione di un ordine di pagamento o di consegna contro il debitore o il detentore della cosa.

Se l'adempimento dell'obbligazione è correlativo ad una controprestazione deve essere dimostrato con prova scritta che questa fu regolarmente adempiuta.

Art. 128.

L'istanza per l'emanazione dell'ordine di pagamento può essere fatta oralmente o per iscritto. Se fatta oralmente, ne è presa nota in apposito registro.

Essa deve indicare:

1° il nome, lo stato, la professione e la residenza dell'istante e del debitore;

2° l'ammontare del credito e il titolo su cui si fonda, e, qualora il credito consti di più partite, l'ammontare e il titolo di ognuna di esse.

Se la domanda non ha per oggetto una somma di denaro, ma altre cose mobili, l'istante deve indicare la somma che è disposto ad accettare in loro vece.

Per più crediti dello stesso creditore contro lo stesso debitore, anche se non siano tra loro connessi, può l'emanazione dell'ordine di pagamento o di consegna essere chiesta con unica istanza.

I documenti allegati al ricorso rimangono depositati nella cancelleria, fino alla scadenza del termine indicato nel n. 3 dell'art. 131.

Art. 129.

Nelle località in cui sia stato nominato l'arbitro conciliatore, il procedimento per ingiunzione ha luogo dinanzi ad

esso se la somma o il valore della cosa di cui si chiede il pagamento o la consegna non superi lire cinquecento.

Art. 130.

Il giudice pronuncia sull'istanza senza sentire il debitore.
Contro il rifiuto di emanare l'ordine di pagamento o di consegna non è ammesso ricorso.

Art. 131.

L'ordine di pagamento o di consegna deve contenere:
1° l'intestazione « Ordine di pagamento o di consegna »;
2° le indicazioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 128;
3° l'ingiunzione al debitore di soddisfare il pagamento del credito, con gli interessi e le spese, nella somma determinata dal giudice, o consegnare la cosa mobile con gli accessori e le spese, entro quindici giorni dall'intimazione, avvertendolo che entro lo stesso termine ha diritto di fare opposizione.
Tale termine può essere ridotto fino al minimo di cinque giorni nei casi urgenti e quando si tratti di obbligazioni commerciali.
Se la notificazione debba farsi nel Regno, il termine assegnato deve essere quello stabilito per le citazioni dal codice di procedura civile.
Per i debitori residenti nelle località interne della Tripolitania e della Cirenaica, il termine sarà fissato dal giudice in conformità dell'art. 107.
Se l'ordine di pagamento riguarda più crediti espressi o valutati in somme distinte, sarà ingiunto il pagamento di ogni singolo credito;
4° l'avvertenza che l'ordine di pagamento non può essere sospeso che mediante l'opposizione;
5° l'avvertenza che il debitore, invece di consegnare le cose chieste, può pagarne il valore determinato nell'istanza.

Art. 132.

Nei casi che non ammettono dilazione può essere applicata la disposizione dell'art. 578 del Codice di procedura civile, senza pregiudizio della facoltà di proporre l'opposizione entro il termine stabilito dal decreto. In questo caso la sentenza, che pronuncia sulla opposizione, conferma o revoca il pignoramento, e dà gli altri provvedimenti che occorrono.

Art. 133.

L'ordine di pagamento è notificato di ufficio entro dieci giorni dalla sua data al debitore e al creditore, nelle forme stabilite per l'atto di citazione dal Codice di procedura civile.
La notificazione dà diritto al debitore di prendere visione dei documenti depositati a norma dell'art. 128.
Essa produce inoltre gli effetti della notificazione di un atto di citazione in conformità delle leggi vigenti.

Art. 134.

Per l'opposizione basta che il debitore dichiari oralmente o per iscritto, nella cancelleria del magistrato che ha emesso l'ordine di pagamento o consegna, che esso fa opposizione all'ordine stesso. Non occorre addurre motivi.
Delle opposizioni fatte tempestivamente è informato d'ufficio il creditore.
Quelle tardive sono respinte con decreto del giudice, e non ne è data notizia al creditore.

Art. 135.

Prodotta l'opposizione, il magistrato adito fissa l'udienza pel giudizio, e, datone avviso d'ufficio alle parti per cura della cancelleria, decide nel merito la controversia, secondo le norme del presente ordinamento.
Il giudice ha facoltà di tentare la conciliazione secondo le norme dell'ordinamento stesso.
Prodotta l'opposizione, le spese del procedimento monitorio sono a carico del creditore; questi però, nel giudizio che segue l'opposizione, può chiedere la condanna del debitore alle spese suddette come parte delle spese di lite.

Art. 136.

Se il debitore non abbia ottemperato all'ordine di pagamento o consegna, nè vi abbia fatto opposizione in termine di legge, ovvero fatta opposizione non comparisca all'udienza stabilita per il giudizio, l'ordine viene munito di formula esecutiva, ed è titolo valido anche per l'ipoteca giudiziale.
La mancanza di opposizione è attestata dal cancelliere con dichiarazione a piede dell'esemplare del decreto che contiene l'originale dell'atto di notificazione.

Art. 137.

Qualora il decreto di ingiunzione non sia stato notificato in persona propria, la notificazione deve essere rinnovata almeno tre giorni dopo la prima.

Art. 138.

Nel procedimento per ingiunzione, ai patrocinanti spettano i soli diritti di procuratore, esclusi gli onorari di avvocato.

TITOLO IV.

NORME RELATIVE AL GIUDIZIO PENALE.

CAPO 1°. — *Dell'oblazione.*

Art. 139.

Nelle contravvenzioni previste dal codice penale e dalle leggi di P. S. per le quali è stabilita la sola pena pecuniaria non oltre le lire cinquecento, e quando non vi sia parte lesa, l'autorità locale di P. S. può ammettere il contravventore a fare oblazione per l'interesse pubblico.
L'oblazione accettata dal capo dell'ufficio di P. S., o da chi ne fa le veci, esclude ogni procedimento.
La facoltà dell'oblazione è ammessa anche per i reati di competenza del pretore punibili fino a lire trecento di pena pecuniaria.

CAPO 2°. — *Del procedimento per decreto.*

Art. 140.

Si può procedere per decreto nei delitti o contravvenzioni nei quali il giudice creda di infliggere una pena non superiore a lire trecento o ad un mese di pena restrittiva della libertà personale.
Il giudice pronuncia con decreto motivato senza procedere al dibattimento, provvedendo anche alla restituzione o confisca delle cose sequestrate e alle spese del procedimento.

Il decreto è notificato all'imputato con avvertenza che, se entro dieci giorni dalla notificazione egli non chieda l'apertura del dibattimento, il decreto diviene esecutivo.

L'istanza per l'apertura del dibattimento può essere fatta oralmente o per iscritto alla cancelleria del giudice che ha emesso il decreto o presso un ufficio di governo o comando dei Reali carabinieri, i quali la trasmetteranno al giudice nel più breve termine possibile.

Il giudice ordina la citazione dell'imputato per il giudizio, fissandone la udienza.

Quando la domanda per il dibattimento è fatta nella cancelleria, il giudice provvede nel modo indicato nell'art. 300, capoverso, del Codice di procedura penale.

Se l'imputato non si presenta o non giustifica un legittimo impedimento, il giudice ordina l'esecuzione del decreto.

Anche a questo procedimento possono essere applicate le disposizioni sulla condanna condizionale contenute negli articoli 423 e seguenti del Codice di procedura penale.

Il decreto non pregiudica l'azione civile per il risarcimento dei danni.

CAPO 3°. — *Dell'autorizzazione a procedere.*

Art. 141.

L'autorizzazione a procedere penalmente necessaria a norma dell'art. 9 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013, e dall'art. 191 del R. decreto 8 maggio 1927, n. 884, è richiesta dal rappresentante del P. M. Tale richiesta, insieme con gli atti che occorrono a giustificarla, è trasmessa al Ministro per le colonie o al Governatore, secondo i casi.

Ottenuta l'autorizzazione e compiuti gli atti di istruttoria, il rappresentante del P. M. provvede a norma dell'articolo 146 del presente ordinamento per i capi o notabili indigeni e nel caso dell'art. 191 del R. decreto 8 maggio 1927, n. 884; negli altri casi il rappresentante del P. M. trasmette gli atti direttamente al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione per la designazione dell'autorità giudiziaria da investirsi per la chiusura dell'istruttoria, ed eventualmente per il giudizio, salvo che il Ministro o il Governatore non abbiano chiesto che il giudizio segua in Colonia.

Art. 142.

Nei procedimenti a carico di funzionari civili e militari per i quali non occorre autorizzazione a procedere, qualora il P. M. richieda che l'imputato sia rinviato a giudizio, il Governatore può domandare che lo svolgimento di questo abbia luogo nel Regno.

Sulla richiesta si procede in conformità della seconda parte del 2° comma dell'articolo precedente.

CAPO 4°. — *Dell'istruttoria e del giudizio.*

Art. 143.

L'autorità giudiziaria può raccogliere le deposizioni testimoniali, anche in sede istruttoria, con la formalità del giuramento. I testi escussi in tal modo possono non essere assunti nel pubblico dibattimento nel quale si darà lettura del relativo verbale, a meno che il pubblico ministero o l'imputato non faccia espressa richiesta, in tempo utile, che i testimoni stessi siano uditi alla udienza. In tal caso il giudice o il presidente della Corte può ordinare la comparizione.

Nei giudizi di Corte d'assise, se due assessori fanno esplicita richiesta di sentire in udienza qualche testimone, il presidente deve accoglierla.

Art. 144.

L'autorità giudiziaria può avvalersi anche in materia penale delle facoltà di delega concesse dall'art. 117.

Per gli atti da compiere nel Regno essa richiede l'autorità giudiziaria competente, indicando nella rogatoria, se si tratta di deposizioni testimoniali, quali debbono raccogliersi con la formalità del giuramento a termini dell'articolo precedente.

Art. 145.

L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, determinare l'entità delle lesioni e la durata della malattia e delle incapacità di lavoro, senza ricorrere all'opera del perito. All'uopo può supplire la parte specifica dell'istruttoria.

Parimenti, qualora le risultanze della specifica forniscano elementi sufficienti, è consentito di fare a meno del completamento della generica.

Art. 146.

Compiuta l'istruttoria, qualora il rappresentante del P. M. ritenga che il giudizio debba chiudersi in sede istruttoria, ne fa richiesta al giudice, il quale prima di provvedere ha facoltà di chiedere al P. M. determinati atti istruttori.

Se il rappresentante del P. M. ritenga invece che l'imputato debba essere rinviato al pubblico dibattimento, chiede con sua requisitoria che il giudice o il presidente della Corte fissi la relativa udienza.

Il giudice, sia in questo caso, sia quando non accolga la richiesta di chiusura dell'istruttoria, fissa l'udienza per il dibattimento e dispone la citazione dell'imputato, delle parti lese, dei testimoni e dei periti.

Contro l'ordinanza di assoluzione il P. M. presso la Corte d'appello può produrre opposizione nel termine di giorni trenta dalla data dell'ordinanza; sul ricorso provvede il presidente della Corte d'appello.

Art. 147.

Il decreto di citazione di cui all'articolo precedente, quando sia emesso in confronto di cittadini libici, deve contenere con le altre indicazioni prescritte, e sempre quando siano noti, il nome del padre, della madre, dell'avo paterno, l'eventuale soprannome dell'imputato, la cabila cui il medesimo appartiene e la religione professata.

Il termine per comparire è fissato dal giudice o dal presidente della Corte, tenuto conto delle distanze, dei mezzi di comunicazione e di ogni altra speciale condizione locale.

Art. 148.

L'avviso agli assessori designati a comporre la Corte di assise o il tribunale viene notificato tre giorni prima di quello stabilito per il dibattimento.

L'elenco degli assessori chiamati per ciascun giorno è affisso alla porta della sala d'udienza.

Art. 149.

Durante il dibattimento il giudice ed il presidente della Corte d'assise sono investiti del potere discrezionale allo scopo di accertare la verità.

Essi possono assumere come testimone qualsiasi persona, anche se fu presente all'udienza, e richiedere la produzione di qualunque nuovo documento che sembri utile a dar luce sul fatto contestato.

Art. 150.

Nei giudizi avanti la Corte d'assise e la Corte d'appello la difesa dell'imputato è obbligatoria.

In tutti gli altri giudizi è facoltativa, ma il giudice, qualora lo ritenga necessario, può nominare un difensore di ufficio.

Art. 151.

Il presidente, prima che il Collegio si ritiri per giudicare, espone in succinto, se lo ritenga necessario, le ragioni del P. M. e della difesa.

Art. 152.

Presso le sezioni, nei reati di competenza del tribunale, l'azione penale è promossa ed esercitata dallo stesso giudice, il quale, compiuta l'istruttoria, procede a norma di legge.

Art. 153.

Per i reati di competenza della Corte di assise valgono le norme dell'art. 48, ed il giudice della sezione si attiene al disposto dell'art. 177 del Codice di procedura penale.

Art. 154.

Quando il P. M. non sia intervenuto al dibattimento avanti al giudice della sezione, il cancelliere di questa deve trasmettere al P. M. presso il tribunale copia della sentenza entro dieci giorni dalla pronuncia.

In detto caso la dichiarazione di appello deve essere fatta dal P. M. entro il termine di otto giorni a decorrere dalla data in cui gli è pervenuta la copia della sentenza; nei venti giorni successivi egli deve trasmettere i motivi, che, come la dichiarazione, può produrre per telegramma.

Art. 155.

I giudizi di appello, quando l'imputato sia detenuto, si svolgono senza la sua presenza, salvo che egli o il P. M. abbiano richiesta la comparizione personale, o la comparizione sia stata ordinata d'ufficio dal presidente, o sia costituita la parte civile.

In ogni caso è comunicata all'imputato la data del dibattimento.

Art. 156.

La richiesta di comparizione personale nel giudizio ai sensi dell'articolo precedente deve dall'imputato essere fatta, in caso d'appello del P. M., nel termine di giorni dieci dalla notificazione della dichiarazione di impugnativa, e, in caso di appello da lui proposto, o nell'atto stesso o entro dieci giorni dalla sua data.

In mancanza di tale dichiarazione si presume la rinunzia alla comparizione personale.

Il funzionario che riceve o notifica l'atto di appello deve rendere edotto l'imputato di tale norma.

Art. 157.

Avanti alla Corte d'assise si osserva il procedimento stabilito per i giudizi avanti il tribunale.

Prima dell'apertura del dibattimento il presidente della Corte fa l'appello degli assessori, e, dopo avere provveduto alle eventuali sostituzioni e sulle ricusazioni, dichiara costituito il collegio.

Art. 158.

Nei giudizi di Corte d'assise non si redige verbale dell'interrogatorio, delle deposizioni dei testi e delle dichiarazioni dei periti rese in udienza, salvo che una delle parti ne faccia richiesta e il presidente vi acconsenta.

Art. 159.

Nei medesimi giudizi, nel caso che non siasi potuto eseguire alcun mandato di cattura per l'irreperibilità di tutti gli imputati, il pubblico ministero, compiuta l'istruttoria, presenta la sua requisitoria per iscritto concludendo in merito e chiedendo, se del caso, la condanna.

Su dette richieste, e sulle conclusioni scritte della parte civile, quando questa siasi costituita, il presidente della Corte d'assise decide con sentenza senza celebrazione del giudizio.

La sentenza è notificata nei modi di legge, e se il condannato, in qualunque tempo, si presenti volontariamente in carcere o pervenga in potere della giustizia prima che l'azione penale sia prescritta, la sentenza si ha come non avvenuta ed ha luogo il giudizio nelle forme ordinarie.

Art. 160.

Per i reati di competenza della Corte d'assise, commessi nella circoscrizione della sezione del tribunale, il giudizio si svolge di regola nella sede della Corte d'appello o del tribunale, secondo i casi.

Qualora ai sensi dell'art. 28 si riunisca nella sede della sezione o in altra località compresa nella circoscrizione di questa, il giudice della sezione può essere delegato a presiedere la Corte d'assise anche se abbia compiuto atti d'istruzione nella causa.

Art. 161.

Il dispositivo della sentenza da leggersi alla pubblica udienza è firmato anche dagli assessori. Spetta al presidente la redazione della sentenza, che è valida anche con le sole firme sua e del cancelliere.

Art. 162.

L'autorità giudiziaria, nei giudizi penali, quando alcuni degli imputati siano presenti ed altri contumaci, ha facoltà, subito dopo l'apertura del dibattimento, di ordinare lo stralcio della causa riguardante i contumaci, e procedere al giudizio degli imputati presenti.

La stessa, dopo la pubblicazione della sentenza in confronto degli imputati presenti, può pronunciare in Camera di consiglio, senz'altro, sentenza contro i contumaci, intese le richieste del P. M. e sulle conclusioni della parte civile, se è costituita.

Per i procedimenti di Corte d'assise provvede analogamente il presidente della Corte stessa.

In tali casi il condannato, ove la pena inflitta non sia prescritta, o altrimenti estinta, ha diritto al rinnovamento del dibattimento nelle forme ordinarie, costituendosi alle autorità.

Art. 163.

La notifica della sentenza penale al contumace è fatta per semplice estratto.

Art. 164.

Nelle sezioni di tribunale il giudice cura la esecuzione delle sentenze penali e in genere compie, salvo quanto è disposto nei precedenti articoli, e sotto le direttive del rappresentante del P. M. presso il tribunale, tutte le funzioni del pubblico ministero.

Art. 165.

Per l'esame dei testimoni e delle parti lese sono applicabili a tutti i giudizi penali le disposizioni del secondo e successivi commi dell'art. 118 del presente ordinamento.

Art. 166.

La disposizione dell'ultimo comma del precedente art. 105 è applicabile anche in materia penale.

TITOLO V.

DEL PERSONALE ADDETTO AI TRIBUNALI SCIARAITICI E RABBINICI E DELLE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ED AL GIUDIZIO AVANTI I TRIBUNALI MEDESIMI.

CAPO 1°. — *Dei cadi e del personale addetto ai tribunali sciaraitici.*

Art. 167.

I cadi ed i loro nàib sono scelti fra i cittadini libici musulmani che abbiano i requisiti soggettivi della legge sciaraitica e posseggano adeguata cultura di diritto islamico.

Art. 168.

I membri del tribunale sciaraitico superiore prestano giuramento nelle mani del Governatore, assistito dal presidente della Corte di appello o da un suo delegato.

Il cadi ed i loro nàib prestano giuramento nelle mani dell'autorità locale di Governo.

Il giuramento è prestato secondo è prescritto dall'art. 78 per gli assessori.

Art. 169.

Su proposta rispettivamente del presidente del tribunale sciaraitico superiore e del cadi, il Governatore nomina i segretari e i messi, fissandone il numero secondo le esigenze del servizio.

CAPO 2°. — *Delle norme relative al funzionamento ed al giudizio dei tribunali sciaraitici.*

Art. 170.

Il presidente del tribunale sciaraitico superiore ed il cadi hanno la direzione dell'ufficio e la vigilanza sui propri dipendenti.

I medesimi provvedono a fissare i regolamenti interni e l'orario di servizio del tribunale.

I tribunali sciaraitici restano aperti tutti i giorni, eccetto i venerdì, le feste religiose musulmane e le feste ufficiali.

Art. 171.

Le cause sono portate alla cognizione del tribunale per iscritto o verbalmente.

In quest'ultimo caso il segretario annota nel registro di udienza il tenore della domanda.

Art. 172.

Quando il tribunale sciaraitico debba rimettere la causa al giudice ordinario, ne dà atto nel verbale, indicandone il motivo.

Art. 173.

La cedola di citazione a giudizio è notificata da un messo del tribunale sciaraitico, almeno due giorni dal giorno fissato per l'udienza, con l'indicazione della data dell'udienza medesima e dell'oggetto della domanda.

Se però il convenuto risiede fuori della sede del tribunale, il termine aumenta di un giorno per ogni tappa.

Art. 174.

Il cadi, per le persone residenti fuori della sede del tribunale, può disporre la citazione anche per mezzo del cadi del luogo, o, dove manchi, per mezzo della locale autorità di Governo.

Art. 175.

Il giudizio si svolge nella sede del tribunale nella cui circoscrizione risiede il convenuto.

Art. 176.

L'incompetenza per materia può essere denunziata dalle parti in qualunque stato o grado della causa. Il tribunale deve dichiararla d'ufficio.

Art. 177.

E' consentito alle parti di farsi rappresentare da persone di religione musulmana munite di procura rogata anche dallo stesso tribunale delle sciaria o dall'imàm e muchtàr del quartiere.

Art. 178.

Nelle cause nelle quali occorre redigere verbale si provvede trascrivendo la domanda dell'attore e la risposta del convenuto in apposito registro. La domanda e la risposta sono sottoscritte dalle parti.

Art. 179.

Quando la causa non possa essere decisa senza la deposizione dei testi citati, se risulti che questi senza ragione plausibile si rifiutano a comparire, il cadi può obbligarli a intervenire o condannarli ad un'ammenda fino a lire 100, trasmettendo in tal caso copia del provvedimento al rappresentante del P. M. territorialmente competente per l'esecuzione.

Lo stesso cadi potrà, per giustificato motivo, revocare la condanna.

Qualora debbano essere sentiti come testi cittadini italiani metropolitani o stranieri, il cadi richiede il giudice competente per territorio.

Art. 180.

Nei giudizi avanti ai tribunali sciaraitici, per quanto non è previsto nel presente ordinamento, si seguono le norme procedurali consuetudinarie sciaraitiche.

Art. 181.

Il cadi ammonisce chi turba l'ordine delle udienze, può espellerlo dalla sala, ed ove non obbedisca ordinarne l'arresto per 24 ore.

Art. 182.

Le sentenze dei tribunali sciaraitici non sono provvisoriamente eseguibili, salvo quelle relative ad alimenti o per compenso d'allattamento.

La sentenza contumaciale è opponibile dinanzi allo stesso cadi che l'ha pronunziata, mediante istanza scritta od orale.

I termini per l'opposizione sono la metà di quelli fissati per l'appello.

Art. 183.

Le sentenze e gli atti sciaraitici si scrivono in registri speciali. Il cadi vi appone la firma e il sigillo personale a piè dell'attestazione dei due testimoni fidefacienti.

Nessun atto è trascritto nè se ne rilascia copia senza preventiva autorizzazione del cadi.

Le copie delle sentenze, degli atti, dei verbali, sono rilasciate alle parti che ne dimostrino interesse.

Art. 184.

Il termine per appellare dalle sentenze del tribunale sciaraitico è di giorni venti se l'appellante risiede nella sede del tribunale sciaraitico, di trenta se risiede a distanza di tre giorni di marcia e di sessanta se risiede più lontano ancora.

Il termine decorre dalla pubblicazione della sentenza presenti le parti o dalla sua notificazione.

Art. 185.

Prodotto l'appello ai sensi dell'articolo precedente il tribunale sciaraitico superiore, se riscontra che l'istanza di appello e gli atti sono presentati in termine e secondo le norme della sciaria, fissa l'udienza per il contradittorio delle parti. In caso contrario non ammette l'appello.

Art. 186.

Se l'appello è ammesso, il tribunale superiore sciaraitico esamina la sentenza e le nuove prove, se ve ne sono, e giudica o confermando, o modificando, o annullando e ordinando un altro giudizio.

Art. 187.

Dinanzi al tribunale superiore sciaraitico si osservano tutte le norme indicate nel presente ordinamento relative ai giudizi del tribunale sciaraitico, in quanto siano applicabili.

Art. 188.

Tutte le sentenze e le decisioni del tribunale superiore sciaraitico sono definitive e vengono eseguite secondo è prescritto dall'art. 41.

CAPO 3°. — *Del personale addetto ai tribunali rabbinici e delle norme relative al funzionamento dei tribunali medesimi.*

Art. 189.

I membri del tribunale rabbinico, prima di prendere possesso delle loro funzioni, prestano giuramento nelle mani dell'autorità locale di Governo con la formula prescritta dall'art. 78 per gli assessori.

Art. 190.

Su proposta del presidente del tribunale rabbinico, il Governatore nomina i segretari ed i messi nel numero richiesto dalle esigenze del servizio.

Art. 191.

Le forme del procedimento avanti ai tribunali rabbinici sono regolate dalle tradizioni e dalle consuetudini locali in materia.

TITOLO VI.

DEL CASELLARIO GIUDIZIALE.

Art. 192.

Sono istituiti uffici di casellario giudiziale presso i tribunali di Tripoli e Bengasi.

I cartellini da compilarsi da altri tribunali civili e penali, dalle sezioni, dai tribunali di commissariato o di zona sono trasmessi al casellario del tribunale di Tripoli per i nati in Tripolitania e di Bengasi per i nati in Cirenaica.

Art. 193.

Il servizio del casellario giudiziale è regolato per i cittadini metropolitani e stranieri secondo le norme vigenti nel Regno, in quanto siano applicabili, e secondo le istruzioni che saranno date dal Ministro delle colonie di concerto con quello della giustizia.

Per i cittadini libici e sudditi stranieri si applicano, con le modificazioni portate dall'articolo seguente e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento, le norme medesime, meno le disposizioni relative al casellario giudiziale centrale, istituito presso il Ministero della giustizia.

Art. 194.

Per i cittadini libici l'ufficio del casellario giudiziale raccoglie e conserva per estratto le sentenze di condanna per i delitti e per le contravvenzioni previste dal Codice penale comune; le sentenze di assoluzione, solo in caso di delitti, per insufficienza di prove in sede d'istruttoria o di giudizio, divenute irrevocabili; le sentenze di condanna pronunciate in contumacia per i reati di Corte di assise a norma dell'articolo 159, e quelle dichiarative di fallimento.

Nei riguardi dei cittadini libici israeliti si annotano anche le sentenze definitive in materia di interdizione e di inabilitazione.

Si annotano, inoltre, nel cartellino i soli provvedimenti di grazia, amnistia e indulto, omesse le altre notizie prescritte pei fogli complementari dagli articoli 31 e seguenti del Regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1178.

Per i sudditi stranieri e per coloro pei quali non possa accertarsi il luogo di nascita, si applicano le stesse norme, ma il cartellino è conservato nel casellario di Tripoli.

TITOLO VII.

DELLE LEGGI E DEL DIRITTO LOCALE.

CAPO 1° — *Dell'applicazione delle leggi civili.*

Art. 195.

Agli effetti dell'art. 10 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013, le parti possono in qualunque modo provare la esistenza delle norme tradizionali o delle consuetudini delle quali chiedono l'applicazione.

Il giudice può, anche di ufficio, disporre i mezzi più idonei per accertare l'esistenza delle norme e consuetudini stesse ed incaricare delle indagini necessarie funzionari civili e militari residenti in determinate località.

Art. 196.

Nei rapporti fra i cittadini italiani metropolitani o gli stranieri ed i cittadini italiani libici, l'applicazione della

legge e delle consuetudini indigene è obbligatoria solo quando il cittadino o lo straniero ne abbia convenuto la osservanza, o abbia concluso un rapporto giuridico che sia proprio del diritto indigeno, e con le forme di tal diritto.

In questo caso le parti possono con ogni mezzo provare di aver convenuto la osservanza del diritto e della consuetudine indigena.

Art. 197.

E' in facoltà dei cittadini italiani metropolitani o degli stranieri nei rapporti con i cittadini italiani libici di seguire le forme estrinseche dei contratti proprie del diritto degli indigeni.

Art. 198.

E' data facoltà al giudice di negare o ridurre la efficacia ai patti contrattuali che siano sproporzionatamente gravosi, in modo da far presumere che non furono consentiti con sufficiente libertà.

Art. 199.

I rapporti relativi allo statuto personale, al diritto di famiglia, al diritto successorio ed alle pratiche religiose per i cittadini libici musulmani e gli stranieri musulmani sono regolati dalla legge sciaraitica.

Gli stessi rapporti, eccettuati quelli relativi al diritto successorio, per i cittadini libici israeliti sono regolati dalle loro tradizioni e consuetudini.

Art. 200.

Negli atti e contratti stipulati secondo il diritto indigeno, il pubblico ufficiale stipulante deve indicare il rito che le parti intendono seguire.

Nel caso in cui, a' termini dell'articolo 197, i cittadini italiani metropolitani e stranieri seguano nei rapporti coi cittadini libici o sudditi stranieri le forme dei contratti proprie del diritto indigeno, debbono osservarsi le disposizioni degli articoli 2, 3 e 9 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 286, sul notariato, per quanto riguarda la competenza del pubblico ufficiale stipulante.

Art. 201.

Le contrattazioni relative al commercio carovaniero sono, in ogni caso, regolate secondo le consuetudini locali.

CAPO 2°. — *Dell'applicazione della legge penale.*

Art. 202.

La valutazione delle circostanze discriminanti, minoranti od aggravanti per qualsiasi reato commesso dai cittadini italiani libici è fatta a norma delle tradizioni e delle consuetudini locali.

Art. 203.

Il giudice, qualora concorrano speciali motivi inerenti alle condizioni locali, può, nell'applicare la pena, scendere al disotto del minimo fissato dalla legge per il reato commesso, purchè l'imputato non sia recidivo.

Art. 204.

Anche ai fini della legge penale l'età maggiore del cittadino libico si determina secondo lo statuto personale.

Quando l'età dell'imputato o del teste o della parte civile cittadino libico non possa essere conosciuta con sicurezza, il magistrato la determina con criterio approssimativo, avendo riguardo allo sviluppo fisico ed intellettuale della persona della cui età si tratta.

Art. 205.

Se l'offeso o il danneggiato sia un cittadino libico, il giudice liquida i danni secondo le consuetudini indigene.

La liquidazione ha luogo anche se non vi sia esplicita richiesta del danneggiato ed è fatta di regola nella stessa sentenza di condanna.

Art. 206.

Il giudice nel condannare il colpevole a pena pecuniaria può disporre, anche senza domanda del danneggiato, che una parte di essa non superiore a tre quarti gli sia attribuita. Tal parte è riscossa insieme con quella spettante all'Erario, e con le procedure speciali all'uopo stabilite.

Questa assegnazione non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, ma dall'ammontare di essi, nella liquidazione, si deduce una parte corrispondente alla somma riscossa dal danneggiato assegnandola all'Erario.

Art. 207.

Le pene pecuniarie non soddisfatte per insolvenza del condannato possono essere convertite in prestazione di lavoro per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, con ragguaglio che il giudice fisserà volta per volta col decreto di commutazione, secondo il genere del lavoro e il tasso ordinario delle mercedi.

Art. 208.

Il numero delle giornate di lavoro da prestarsi dal condannato ai sensi dell'articolo precedente non potrà superare la durata di un anno.

Il rappresentante del pubblico ministero presso il tribunale che ha pronunciato la condanna cura, a mezzo del commissario regionale, l'esecuzione del decreto di commutazione, e, nel caso che il condannato si rifiuti o non presti opera proficua, propone al giudice che alla somma corrispondente all'ammontare delle pene pecuniarie non soddisfatte per la prestazione di lavoro sia sostituita la detenzione, ragguagliata con le norme del Codice penale e che, in ogni caso, non può superare i due anni.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 209.

Le udienze, escluse quelle dei tribunali sciaraitici e rabbinici e dell'arbitro conciliatore notabile libico, sono tenute in lingua italiana.

Qualora taluno degli assessori, delle parti o dei testimoni non conosca la lingua italiana, è prescritto l'intervento dell'interprete.

Art. 210.

Tutte le disposizioni del presente ordinamento che riguardano i cittadini italiani libici sono applicabili ai sudditi delle altre colonie ed assimilati.

Sono considerati assimilati gli stranieri appartenenti ad una popolazione la quale abbia tradizioni, costumi, concetti giuridici e sociali diversi da quelli cui si connettono attualmente gli ordinamenti, i codici, le consuetudini, in Italia e presso la maggior parte delle nazioni occidentali.

Art. 211.

I giudizi in corso alla data della pubblicazione del presense ordinamento, tranne quelli in stato di decisione, sono portati, nello stato in cui si trovano, a cognizione dell'autorità competente a norma dell'ordinamento medesimo.

Le prove, però, che siano in corso di esecuzione a norma delle leggi anteriori continuano ad essere raccolte secondo le leggi stesse.

Art. 212.

Qualora siano distrutti le sentenze e gli atti dei processi penali in modo che non sia più possibile provvedere a norma degli articoli 104 e 105 del Codice di procedura penale, il Pubblico ministero presso il tribunale raccoglie gli elementi atti ad accertare il tenore della sentenza distrutta, e li rimette con sua requisitoria al tribunale.

Questo, in Camera di consiglio, riconosciuti sufficienti gli elementi di prova, pronunzia sentenza che tiene luogo di quella distrutta.

Se gli elementi raccolti non risultino sufficienti, si procede a nuovo giudizio a carico dei presunti condannati.

In caso di nuova condanna si tiene conto della parte di pena già scontata.

Art. 213.

Qualora nella sede del tribunale o della sezione non si trovino avvocati o procuratori regolarmente iscritti, il giudice può, caso per caso, accordare alle parti che ne facciano richiesta di farsi rappresentare e difendere da persona che egli riconosca averne capacità, sebbene non iscritta negli albi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

Numero di pubblicazione 1044.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 3498.
Norme per l'esecuzione dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e la Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 25 ottobre 1928, n. 3497, che approva l'ordinamento giudiziario della Tripolitania e della Cirenaica;

Ritenuta la necessità di emanare norme per l'esecuzione dell'ordinamento giudiziario predetto;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le unite norme per l'esecuzione dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e la Cirenaica, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 14. — FERZI.

Norme per l'esecuzione dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e la Cirenaica.

CAPO I.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ARBITRI CONCILIATORI, E AI TRIBUNALI CIVILI E PENALI E DI COMMISSARIATO O DI ZONA.

Art. 1.

L'arbitro conciliatore, nelle località sede di tribunale civile e penale, o di tribunale di commissariato o di zona, esercita il suo ufficio presso il tribunale stesso; nelle altre, presso l'ufficio di Governo o municipale.

Le autorità giudiziarie o di Governo provvedono per le spese di giustizia necessarie, e, ove occorra, mettono a disposizione dell'arbitro conciliatore un segretario interprete.

Gli uscieri degli uffici di conciliazione sono nominati dal capo del tribunale.

Art. 2.

L'arbitro conciliatore deve tenere il registro d'udienza (mod. 1) ed il registro dei verbali di conciliazione, delle sentenze e degli altri provvedimenti (mod. 2). Prima di essere posti in uso, i detti registri debbono essere numerati e vidimati in ciascun foglio da un giudice del tribunale competente.

Art. 3.

Nel caso che le parti si facciano assistere avanti al conciliatore da procuratori iscritti, a questi spettano gli onorari stabiliti dalle tariffe vigenti nel Regno per il patrocinio avanti ai pretori e i conciliatori secondo il valore della causa.

Art. 4.

Il decreto col quale, a senso dell'art. 9, capoverso 2°, dell'ordinamento giudiziario, il giudice fissa il luogo e la data in cui terrà udienza fuori della propria sede è reso pubblico, almeno dieci giorni avanti la prima udienza, nella località scelta ed in quelle viciniori, indicate nel decreto stesso, a mezzo di bando e mediante affissione alla porta esterna del locale in cui si terranno le udienze, dell'ufficio municipale o di Governo e del tribunale della sciaria.

Art. 5.

All'ufficio del giudice con funzioni di pretore è destinato un cancelliere. Potranno in caso di necessità esservi addetti altri funzionari od impiegati d'ordine.

Ove se ne manifesti la necessità, il capo del tribunale può designare altri giudici per coadiuvare nel servizio di udienza quello che ha funzioni di pretore. In caso di impedimento il capo del tribunale provvede con applicazione di altro giudice, informandone il presidente della Corte d'appello.

Art. 6.

Per l'esecuzione di quanto è disposto nell'art. 110 dell'ordinamento, il capo del tribunale civile e penale al principio di ogni mese pubblica il ruolo dei giudici che terranno le singole udienze alle quali sono portate le cause in corso.

Nello stesso ruolo sono fissate una o più udienze alla settimana per la proposizione delle cause nuove. Il magistrato od i magistrati che devono tenere le dette udienze sono designati, prima dell'apertura di ciascuna di esse, dal giudice che ha le funzioni direttive.

Le cause che si iniziano con la comparizione personale delle parti possono essere proposte in qualunque udienza, salvo sempre l'osservanza dell'art. 110 surrichiamato.

Art. 7.

Presso ciascun tribunale è istituito un albo dei periti-interpreti, traduttori ed orali. Alla formazione e revisione annuale dell'albo provvede, assunte le informazioni del caso, il capo del tribunale.

I periti-interpreti iscritti nell'albo devono prestare giuramento nelle mani del capo del tribunale di bene ed esattamente compiere l'incarico loro affidato, e di mantenere il più assoluto segreto su quanto vengono a conoscere per ragioni ed in occasione delle loro funzioni.

I requisiti per essere iscritti nell'albo, le norme disciplinari e la tariffa degli onorari sono fissati con decreto del Governatore.

Art. 8.

I periti iscritti in un albo hanno la facoltà di esercitare le loro funzioni in tutte le località della Tripolitania e della Cirenaica.

Le traduzioni da essi eseguite fanno fede in giudizio, salvo all'autorità giudiziaria di disporre, ove lo creda, la verificazione.

CAPO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI CANCELLERIA.

SEZ. 1ª. — *Degli atti di cancelleria.*

Art. 9.

Per ciascuna causa avanti la Corte d'appello ed i tribunali, il cancelliere forma un fascicolo in cui si inseriscono, per ordine cronologico, i processi verbali di tutti gli atti istruttori che devono rimanere depositati nella cancelleria, compresi i verbali di conciliazione e le sentenze con la relazione di notificazione.

Le sentenze sono conservate in appositi volumi progressivamente.

Anche per le tutele e le curatele ed, in genere, per gli affari di volontaria ed onoraria giurisdizione, per ogni procedura fallimentare ed immobiliare, per ogni giudizio di graduazione, il cancelliere forma un fascicolo nel quale si inseriscono tutti gli atti riferentisi all'affare o al procedimento.

Art. 10.

Ogni fascicolo ha una copertina ed un elenco e porta un numero progressivo. Gli atti sono cuciti, posti in elenco e numerati progressivamente in tutti i mezzi fogli.

I fascicoli devono essere conservati diligentemente in cancelleria, secondo il numero d'ordine progressivo, in buste portanti all'esterno l'indicazione dell'anno e del numero dei fascicoli che contengono; è vietato di asportarli dall'ufficio, tranne il caso di trasmissione ai giudici per la redazione delle sentenze o di altri provvedimenti.

Art. 11.

Al posto dei fascicoli relativi ad affari e cause non definiti nell'anno è collocata una copertina di richiamo, col numero del fascicolo dell'anno successivo.

Nelle cancellerie dei tribunali e della Corte d'appello è tenuta un'unica rubrica generale alfabetica dei cognomi, nomi e paternità di tutte le parti, per la sollecita e facile ricerca dei fascicoli delle cause e delle sentenze.

Art. 12.

Le procure, gli atti di citazione, le domande, le difese ed i documenti predetti vengono raccolti in fascicoli a cura delle parti, le quali hanno l'obbligo di presentarli ad ogni richiesta del magistrato ed, in ogni caso, appena la causa risulti istruita per essere decisa.

Art. 13.

I processi penali, chiusi in sede istruttoria, con sentenza di non doversi procedere, sono conservati entro apposite buste portanti all'esterno l'indicazione del numero dei processi che contengono e dell'anno a cui si riferiscono.

Art. 14.

I processi penali definiti con sentenza o decreto non possono essere archiviati se prima non siano state compiute dalla cancelleria le formalità necessarie per l'esecuzione dei giudicati, e non siasi provveduto alla redazione dei cartellini per il casellario ed ai corpi di reato.

I detti processi son archiviati sotto lo stesso numero del registro generale delle cause penali, e sono raccolti e conservati entro apposite buste portanti all'esterno l'indicazione del numero dei processi che contengono e dell'anno cui si riferiscono.

Art. 15.

Sono estese in Tripolitania ed in Cirenaica, in quanto applicabili, le disposizioni dei Regi decreti 22 gennaio 1922, numero 85, e 9 ottobre 1922, n. 1366, nella parte riguardante le modificazioni e semplificazione dei servizi di cancelleria.

SEZ. 2ª. — *Dei registri di cancelleria.*

Art. 16.

Nelle cancellerie dei tribunali, oltre ai registri prescritti da leggi e regolamenti speciali, si tengono i seguenti:

1° Registro cronologico (mod. n. 3);

2° Registro delle richieste per la spedizione ed autenticazione delle copie (mod. n. 4);

3° Registro dei processi verbali d'udienza (mod. n. 5);

4° Registro delle tutele e delle curatele (mod. n. 6);

5° Registro delle presentazioni e delle restituzioni dei ricorsi (mod. n. 7);

6° Registro delle domande per i tentativi di conciliazione (mod. n. 8);

7° Registro delle istanze per il rilascio degli ordini di pagamento nel procedimento per ingiunzione (mod. 9);

8° Registro delle domande di collocazione e dei giudizi di graduazione e di purgazione d'ipoteche (mod. n. 10);

9° Registro delle domande per il visto delle sentenze dei tribunali sciaraitici e rabbinici (mod. n. 11);

10° Registro degli appelli civili prodotti in cancelleria (mod. n. 12).

Il cancelliere della Corte d'appello, oltre ai registri indicati ai numeri 1, 2, 3 (mod. n. 14) e 9 deve tenere il registro delle cause civili e commerciali destinato a far fede dei depositi, delle iscrizioni a ruolo e degli adempimenti prescritti dal Codice di procedura civile (mod. n. 13).

In materia penale presso le cancellerie dei tribunali civili e penali si tengono i registri prescritti per i tribunali del Regno, e presso quelle delle sezioni e dei tribunali di commissariato o di zona i registri prescritti per le preture.

Art. 17.

Nella cancelleria del giudice con funzioni di pretore, oltre i registri prescritti da leggi e regolamenti speciali, si tengono:

1° il registro generale degli affari penali;

2° il registro dei corpi di reato, unico per quelli ordinari e di valore.

Art. 18.

Nel registro cronologico devono essere iscritti, immediatamente dopo la loro formazione, soltanto gli atti originali compilati dai cancellieri e compiuti con il loro intervento, in materia contenziosa, di onoraria giurisdizione, di esecuzione, tanto se soggetti a tassa quanto se esenti.

In margine di ciascun atto deve essere indicato il numero di iscrizione del registro cronologico e la data.

Prima di essere posto in uso, il cronologico è numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente della Corte d'appello, o dal capo del tribunale.

Il repertorio degli atti previsto dall'art. 19 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150, prima di essere posto in uso, deve essere egualmente numerato e firmato in ciascun mezzo foglio.

SEZ. 3ª. — *Della spedizione delle copie.*

Art. 19.

Il cancelliere rilascia una sola copia delle sentenze, delle ordinanze e di qualsiasi altro atto conservato nelle cancellerie della Corte e dei tribunali.

Le altre copie che occorrono per la loro notificazione sono fatte a cura delle stesse parti o dei loro procuratori, e presentate al cancelliere per l'autenticazione.

Il lavoro di scritturazione delle prime copie è eseguito dai funzionari ed impiegati, che prestano servizio nella cancelleria e segreteria, della Corte d'appello e dei tribunali, ed è ripartito dai capi dei rispettivi uffici fra tutti i funzionari ed impiegati dipendenti.

Nel registro mod. 4 si notano in ordine cronologico le richieste delle parti per la spedizione e l'autenticazione delle copie.

Il cancelliere deve spedire ed autenticare le copie seguendo l'ordine delle richieste.

Art. 20.

Sulle prime copie rilasciate dal cancelliere è dovuto il diritto di scritturazione di cent. 50 per ogni facciata di carta uso bollo, contenente non meno di dodici righe di scritto.

Sulle altre copie che i cancellieri autenticano a richiesta delle parti è dovuto il diritto di una lira per ogni foglio. Tale diritto si riduce alla metà se del foglio siano scritte o stampate meno di tre facciate.

Per le copie scritte a macchina, se fatte dalle parti, il diritto di scritturazione è calcolato in base alla copia rilasciata dalla cancelleria, qualunque sia il numero dei fogli impiegati; se fatte invece dai funzionari ed impiegati di cancelleria e segreteria con le macchine da scrivere dei rispettivi uffici, il diritto di scritturazione è calcolato in ragione di cent. 80 per ogni facciata.

Un terzo dei suddetti diritti spetta ai funzionari ed impiegati di cancelleria e segreteria dei tribunali e delle sezioni. Ai funzionari ed impiegati di cancelleria e segreteria della Corte d'appello i diritti spettano invece per la totalità.

La distribuzione sarà fatta in parti eguali: ma ai cancellieri e segretari dirigenti spetterà il doppio degli altri.

Ai funzionari ed impiegati, che non eseguono il lavoro di copiatura loro assegnato, è trattenuto dalla propria quota dei proventi l'importo della scritturazione non fatta, in ragione di cent. 20 per ogni facciata: le ritenute vanno a beneficio degli altri funzionari ed impiegati.

Non compete alcun diritto di scritturazione per le copie che si rilasciano nell'interesse dell'amministrazione governativa, o che debbano essere spedite d'ufficio in carta libera.

Art. 21.

Il versamento in tesoreria dei diritti di cui all'art. 20 e di ogni altro diritto riscosso dal cancelliere deve essere eseguito ogni quindici giorni.

La ripartizione dei proventi di cancelleria a norma degli articoli 20, 27, 31 e 44, ha luogo nel mese successivo a quello in cui siano stati riscossi ed effettuati i recuperi sui quali sono dovuti i proventi.

All'uopo il capo dell'ufficio giudiziario liquida l'importo di detti proventi in base alle quietanze di tesoreria comprovanti il versamento dei diritti riscossi e delle somme recuperate, indicando la quota dovuta a ciascun funzionario, affinchè l'ufficio di ragioneria possa provvedere all'emissione dei mandati di pagamento.

Art. 22.

E' consentito l'uso della macchina da scrivere anche per gli atti originali.

SEZ. 4ª. — *Del servizio interno delle cancellerie.*

Art. 23.

Gli uffici di cancelleria e segreteria presso le autorità giudiziarie della Tripolitania e della Cirenaica debbono rimanere aperti non meno di sette ore in ciascun giorno della settimana e due ore almeno nei giorni festivi.

L'orario è fissato con ordinanza dei capi della Corte. Presso le autorità giudiziarie site fuori della sede della Corte d'appello l'orario viene fissato di comune accordo dai capi del tribunale.

I servizi interni di cancelleria e segreteria sono regolati, con l'approvazione dei rispettivi capi degli uffici giudiziari, dal cancelliere o segretario che ha la direzione dell'ufficio.

Negli uffici nei quali sono addetti più cancellieri e segretari quello di grado più elevato, e il più anziano se tutti sono dello stesso grado, ha la direzione del servizio.

SEZ. 5ª. — *Dei depositi giudiziari.*

Art. 24.

Il servizio dei depositi giudiziari negli uffici di cancelleria della Colonia è regolato dal R. decreto 10 marzo 1910, n. 149, con le modificazioni seguenti:

1. I libretti di risparmio che debbono rimanere fino all'estinzione dei depositi in cancelleria, sono conservati se-

condo l'ordine progressivo di iscrizione nel registro generale dei depositi giudiziari, anzichè essere uniti ai fascicoli e ai processi.

2. I mandati per le spese di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Colonia e per l'acquisto delle marche da applicarsi nel bollettino stesso sono intestati ai cancellieri.

3. Le Casse di risparmio della Tripolitania e della Cirenaica nelle località in cui hanno una sede o filiale sono incaricate del servizio dei depositi giudiziari, ed assumono gli obblighi e doveri imposti col R. decreto 10 marzo 1910, n. 149, agli uffici postali del Regno.

Tutti i depositi in denaro in materia civile e penale, compresi quelli per cauzione e per spese giudiziarie, che debbono essere eseguiti direttamente dalle parti o dai loro procuratori ovvero dai cancellieri, saranno effettuati presso le suddette Casse di risparmio, che dovranno osservare le disposizioni del citato R. decreto 10 marzo 1910, n. 149, in quanto applicabili.

SEZ. 6ª. — *Della riscossione della tassa sugli affari.*

Art. 25.

Il servizio di riscossione diretta delle tasse sugli affari e di distribuzione delle marche ai rivenditori, quando sia affidato al cancelliere del tribunale a norma dell'art. 3 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150, è regolato nel modo seguente:

1. L'ufficio tasse costituisce una sezione speciale della cancelleria e funziona in apposito locale del tribunale sotto la direzione del cancelliere, il quale, se occorre, può essere coadiuvato, oltrechè da funzionari dell'amministrazione finanziaria, da uno o più funzionari della stessa cancelleria, designati con disposizione del capo del tribunale e d'accordo col rappresentante del P. M. per i funzionari della segreteria, compatibilmente con le esigenze degli altri servizi affidati ai detti funzionari.

2. I funzionari addetti alla sezione tasse per la disciplina d'ufficio sono alla dipendenza diretta del cancelliere e del capo del tribunale, a norma dell'ordinamento giudiziario.

Il capo del tribunale, secondo le circostanze, può, su proposta del cancelliere, temporaneamente adibire all'ufficio tasse personale addetto ai servizi di cancelleria, e adibire a questi personale addetto all'ufficio tasse.

Art. 26.

Quando il giudice si rechi a tenere udienza in altri centri fuori della sua sede, a senso del 1° capoverso dell'art. 10 dell'ordinamento, il cancelliere, ove non siavi sul luogo ufficio tassa affari, è autorizzato a liquidare le tasse fiscali sugli atti esibiti dalle parti, applicando, se del caso, le penalità relative, e riscuotendo l'ammontare delle tasse e pene pecuniarie mediante apposizione di marche sugli atti stessi. Nei suddetti casi il cancelliere può altresì redigere gli atti del suo ufficio, soggetti a bollo, su carta libera, apponendovi le relative marche corrispondenti al bollo prescritto.

Al ritorno in sede il cancelliere dovrà presentare al visto dell'ufficio tasse affari gli atti come sopra tassati.

SEZ. 7ª. — *Delle funzioni di conservazione dei diritti immobiliari e di quelle notarili affidate al cancelliere.*

Art. 27.

La quota del 15 per cento spettante al cancelliere a norma del R. decreto 20 marzo 1913, n. 286, sui diritti riscossi per funzioni notarili, è considerata provento di cancelleria, ed è ripartita fra tutti i funzionari ed impiegati della cancelleria e segreteria del tribunale, in ragione del 10 per cento al cancelliere funzionante da notaro e del 5 per cento ai funzionari ed impiegati suddetti.

Art. 28.

Nelle cancellerie dei tribunali aventi sede in località non comprese nella circoscrizione di ufficio fondiario, il cancelliere è responsabile della tenuta dei registri prescritti dall'art. 87 del R. decreto 3 luglio 1921, n. 1207, che approva le norme per l'accertamento dei diritti fondiari.

Nelle cancellerie alle quali siano addetti più funzionari, il giudice designa il cancelliere per il disimpegno del suddetto incarico.

Il servizio si svolge sotto l'immediata sorveglianza del giudice, e secondo le norme interne che sono da lui stabilite.

Art. 29.

I diritti che il cancelliere e chi ne eserciti le funzioni riscuote a norma della tabella annessa al R. decreto 3 luglio 1921, n. 1207, sono versati integralmente ogni quindici giorni nella cassa della Tesoreria o presso gli uffici postali.

Al cancelliere, od a chi ne fa le veci, è dovuto un compenso per il servizio di cui è parola nel precedente articolo, da fissare alla fine di ciascun anno dal Governatore in proporzione delle operazioni compiute, dei diritti riscossi, e tenuto conto della regolarità del servizio.

SEZ. 8ª. — *Degli archivi notarili.*

Art. 30.

L'archivio notarile ha sede nello stesso tribunale in locale separato, ed il cancelliere è responsabile della conservazione degli atti in esso depositati.

Gli atti debbono essere raccolti e rilegati in volumi e custoditi in appositi armadi chiusi a chiave.

Per ciascuna categoria di atti il cancelliere forma una rubrica alfabetica, ed è tenuto ad osservare tutte le disposizioni della legge sull'ordinamento degli archivi notarili, in quanto siano applicabili.

Le funzioni di conservatore sono disimpegnate di regola dal cancelliere capo, ma possono essere affidate anche ad altro funzionario di cancelleria designato dal giudice.

L'archivio notarile deve essere ispezionato almeno ogni sei mesi dal giudice, il quale redige verbale della eseguita ispezione.

Art. 31.

Le tasse dovute agli archivi notarili, a norma della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono versate alla tesoreria nei primi cinque giorni di ciascun mese.

Alle spese necessarie per la regolare tenuta dell'archivio provvede il cancelliere con le somme assegnate al tribunale per le spese di ufficio.

I diritti che il cancelliere riscuote, a norma dell'art. 36 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, come conservatore dell'archivio notarile, costituiscono provento di cancelleria.

L'ammontare di tali diritti, prelevato un quinto a favore del cancelliere, è diviso in parti eguali fra lo stesso cancelliere ed i funzionari ed impiegati di cancelleria e segreteria del tribunale.

CAPO III.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDENNITÀ AGLI ASSESSORI, ALLE SPESE DI GIUSTIZIA E LORO LIQUIDAZIONE E RECUPERO.

Art. 32.

Agli assessori è corrisposta una indennità giornaliera di L. 30 per ogni udienza nella quale intervengono.

Tale indennità è ridotta a L. 15 per i funzionari delle pubbliche amministrazioni.

Essa può essere variata, caso per caso, e per circostanze speciali, con decreto governatoriale.

Art. 33.

Le spese di giustizia sono pagate dagli uffici all'uopo delegati su mandati rilasciati dall'autorità giudiziaria.

Ove se ne ravvisi la necessità, il giudice può disporre che il cancelliere paghi direttamente i mandati servendosi delle somme esistenti nella cassa della cancelleria, salvo reintegrazione con la riscossione dei mandati stessi.

I testimoni e i periti citati nei dibattimenti sono, possibilmente, licenziati prima della chiusura dell'ufficio pagatore, perchè possano riscuotere nello stesso giorno le indennità loro liquidate. Nel caso che vengano licenziati dopo la chiusura dell'ufficio incaricato del pagamento dei mandati, il giudice può autorizzare il cancelliere ad eseguire il pagamento coi fondi a sua disposizione per le spese d'ufficio, e il cancelliere deve presentare il giorno successivo i mandati, quietanzati dalla parte alla quale furono rilasciati, all'ufficio pagatore per ottenere il rimborso.

In questo caso su ciascun mandato deve essere apposta dal giudice una dichiarazione che accerti il motivo pel quale è stato pagato dal cancelliere, e questi controfirma il mandato stesso per quietanza del rimborso ottenuto.

Art. 34.

Ai testimoni residenti nel luogo dell'esame o ad una distanza non maggiore di quattro chilometri, è corrisposta una indennità di lire una e centesimi cinquanta per ogni giorno che siano trattenuti a disposizione dell'autorità.

Ai testimoni che risiedano in località sita ad una distanza maggiore di quattro chilometri dal luogo dell'esame, è corrisposta un'indennità di soggiorno di lire tre al giorno, oltre alle indennità di viaggio di centesimi 30 per chilometro per andata e ritorno: quando vi siano mezzi di trasporto di uso pubblico è rimborsato il prezzo del biglietto di passaggio di andata e ritorno, ragguagliato al prezzo dei posti di seconda classe sui piroscafi e di ultima classe sulle ferrovie, sulle linee di automobile, e sugli altri veicoli a trazione meccanica.

Per i testimoni cittadini metropolitani e cittadini stranieri, e per i testimoni citati nel Regno, si applicano le norme di cui al R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043.

Ai sottufficiali di truppa in attività di servizio debbono essere corrisposte, oltre l'indennità di soggiorno nella misura sopra indicata, anche le indennità di viaggio stabilite dai regolamenti militari del Regio esercito, della Regia aeronautica, della Regia marina e della Regia guardia di finanza.

Art. 35.

Per gli onorari dovuti ai periti ed, in genere, per ogni caso non preveduto dalle presenti norme e da altre disposizioni speciali, si applica la tariffa in materia civile e penale vigente nel Regno.

Art. 36.

Per ogni sentenza o decreto che condanni a pena pecuniaria o al pagamento delle spese di giustizia, si forma un fascicolo nel quale sono raccolti tutti gli atti relativi alla procedura di riscossione e la parcella delle spese, resa esecutiva dal giudice.

I fascicoli portano il numero del processo risultante dal registro delle cause penali e sono conservati in ordine progressivo, distinti per anni, per rendere possibile e facile qualsiasi controllo.

I cancellieri devono iscrivere al campione penale gli articoli relativi alle pene pecuniarie ed alle spese di giustizia, ma sono esonerati dal tenere la tavola alfabetica per i debitori riconosciuti insolvibili.

I cancellieri del giudice in funzione di pretore e quelli addetti alle sezioni e ai tribunali di commissariato o di zona sono esonerati dall'obbligo di iscrivere a campione gli articoli suddetti.

Art. 37.

Per le spese di giustizia ripetibili, il cancelliere redige la nota quando il provvedimento di condanna sia irrevocabile, e la presenta al giudice perchè la liquidi e la renda esecutiva.

Art. 38.

Quando l'ammontare complessivo delle spese non ecceda le lire settantacinque, il giudice, in base agli atti di causa potrà, con suo decreto, annullare l'articolo, esonerando la cancelleria dal procedere ad atti esecutivi.

Nel caso di condanna a pena pecuniaria, se il pagamento di essa e delle spese non sia stato eseguito nel termine stabilito dall'ingiunzione, il cancelliere, senza procedere ad ulteriori atti esecutivi, proporrà la commutazione della pena pecuniaria e l'annullamento dell'articolo per le spese, sempre che queste non eccedano le lire settantacinque, e dagli atti di causa risulti la nullatenenza del debitore.

Art. 39.

Osservato il disposto degli articoli 33 e seguenti del Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 150, e 24 e 25 del R. decreto 10 luglio 1925, relativi alla tassa affari in Tripolitania e Cirenaica, il procedimento per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia in materia di sentenze e di provvedimenti del magistrato si inizia, limitatamente alla esecuzione mobiliare, mediante ingiunzione da notificare anche a mezzo della posta.

L'ingiunzione consiste nell'ordine di pagare entro venti giorni la somma dovuta sotto pena degli atti esecutivi.

Il cancelliere, agli effetti del recupero delle spese, prenotate a debito, in materia civile, quando le parti non abbiano curata la notifica della sentenza che pone fine alla lite, dovrà notificare la sentenza stessa per estratto, decorsi 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 40.

L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal capo dell'ufficio giudiziario, prima della notificazione, qualunque sia la somma dovuta.

Contro l'ingiunzione non è ammesso reclamo, se prima, o contemporaneamente, non sia stato eseguito il pagamento.

Il reclamo è proposto al capo dell'ufficio giudiziario.

Art. 41.

Il cancelliere, riuscita infruttuosa l'esecuzione sui mobili del debitore per la riscossione delle pene pecuniarie, ne propone immediatamente la conversione a norma degli articoli 207 e 208 dell'ordinamento.

Art. 42.

Nel caso che la conversione non sia autorizzata, il cancelliere propone l'annullamento definitivo relativamente alle spese, sia in materia civile che penale, al capo dell'ufficio giudiziario che vi provvede con decreto.

Art. 43.

Sulle domande per dilazione del pagamento delle pene pecuniarie e spese di giustizia provvede il pubblico ministero, qualunque sia l'ammontare della somma dovuta e la durata della dilazione.

Il giudice della sezione, il giudice in funzione di pretore, il commissario regionale o comandante di zona o l'ufficiale superiore di cui all'art. 23 dell'ordinamento giudiziario provvedono per i procedimenti da essi definiti.

Art. 44.

Il dieci per cento delle somme recuperate sulle pene pecuniarie, tasse di sentenza, spese di giustizia in materia ci-

vile e penale, è attribuito alla cancelleria a titolo di provento, e ripartito a norma dell'art. 20.

Il dieci per cento è attribuito agli ufficiali giudiziari, e ripartito a norma dell'art. 48 ultimo comma.

Art. 45.

Il Governatore può affidare a privati metropolitani che offrano le necessarie garenzie la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia in materia civile e penale, per ogni tribù, villaggio o circoscrizione di tribunale e per i cittadini libici e sudditi stranieri anche ai capi quartiere (muchtàr).

Può inoltre incaricare della riscossione un ufficio di esazione dei tributi erariali e municipali.

E' data facoltà per le riscossioni affidate ai muchtàr di osservare le consuetudini locali.

CAPO IV.

Delle spese di ufficio.

Art. 46.

Alle spese di ufficio di ciascuna magistratura si provvede col fondo assegnato di anno in anno dal Governatore.

L'amministrazione di tali spese è tenuta dal cancelliere e dal segretario, che provvede su ordinativi approvati dai capi dell'ufficio giudiziario.

CAPO V.

Disposizioni relative al servizio degli ufficiali giudiziari.

Art. 47.

Coloro che esercitano le funzioni di ufficiale giudiziario devono tenere un repertorio (mod. 16 e 17) di tutti gli atti del loro ministero tanto per le materie civili quanto per le penali.

Il repertorio, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e firmato in ciascun foglio dal giudice.

L'iscrizione degli atti è fatta prima che siano eseguiti ed appena ricevutane la richiesta.

Gli atti compiuti dalle persone di cui al 1° capoverso dell'art. 85 dell'ordinamento debbono essere segnati nel repertorio dell'ufficiale giudiziario del tribunale o della sezione.

Gli atti e il repertorio devono essere presentati simultaneamente al cancelliere per il visto.

Il cancelliere, prima di apporre il visto, verifica se le copie sono rispondenti al numero delle persone alle quali deve farsi la notificazione, e se l'ammontare dei diritti riscossi e delle marche apposte corrispondono alle prescrizioni della tariffa annessa alle presenti norme (alleg. *A*).

Tale tariffa può essere modificata con decreto del Ministro delle colonie.

Sopra ogni atto, originale e copia, è richiamato il numero del repertorio e ripetuta la specifica dei diritti.

Gli atti soggetti a tassa mediante versamento diretto sono annotati nel repertorio prescritto dall'art. 19 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150.

Art. 48.

Agli ufficiali giudiziari del Regno che prestano servizio in Colonia è corrisposto l'assegno loro assicurato in Italia dalle norme che vi hanno vigore, secondo il loro grado, compresi gli aumenti di L. 500 per ogni quadriennio di servizio, oltre ad un'indennità coloniale di L. 300 mensili. Ad essi sono poi dovuti i diritti e le indennità fissate nella tariffa.

Agli ufficiali giudiziari nominati in Colonia a seguito di concorso a sensi dell'art. 84 dell'ordinamento giudiziario è corrisposto un assegno annuo di L. 5000 aumentate di L. 500 per ogni quadriennio fino al ventesimo anno di servizio, oltre i diritti loro spettanti a termini della tariffa e le indennità di trasferta ivi fissate.

Quando le funzioni di ufficiale giudiziario siano disimpegnate da altri funzionari, da militi o graduati dei Reali carabinier o dei corpi armati, a questi è corrisposta un'indennità mensile di L. 120, oltre le indennità di trasferta e i diritti fissati nella tariffa.

Ai commessi degli ufficiali giudiziari è corrisposto un assegno annuo di L. 2500 con quattro aumenti quadriennali di L. 400, oltre i diritti e le indennità a termini della tariffa.

Alle persone delegate di volta in volta, a termini dell'art. 85 dell'ordinamento, spettano solamente i diritti e le trasferte fissati nella tariffa.

Negli uffici ove sono addetti due o più ufficiali giudiziari o commessi, tutti i proventi, ad eccezione delle indennità per le trasferte, che vanno per intero a favore di chi le compie, prelevato un quarto per colui che ha proceduto all'atto, devono essere messi in comunione e ripartiti in quote eguali fra tutti gli ufficiali giudiziari o commessi, a cura del più anziano fra loro, previo prelevamento e versamento delle ritenute per imposte. Degli eventuali reclami decide definitivamente il capo dell'ufficio.

Art. 49.

Per i diritti relativi a notifiche e contravvenzioni nell'interesse degli enti locali, per il privilegio a favore di diritti degli ufficiali giudiziari e per quanto non sia diversamente disposto in materia dalle presenti norme, si intendono estese, in quanto applicabili, le disposizioni che hanno vigore nel Regno.

CAPO VI.

Disposizioni relative al casellario giudiziale.

Art. 50.

I cartellini per i casellari relativi ai cittadini libici e sudditi stranieri sono compilati sul mod. n. 21 in cartoncino bianco per gli uomini e arancione per le donne.

I cartellini di richiamo sono conformi al mod. n. 22.

Art. 51.

Qualora un cittadino libico o suddito straniero, per il quale era già stato compilato il cartellino, riporti una nuova condanna, se ne fa annotazione nel cartellino stesso, ed allo scopo si comunica l'estratto della sentenza al casellario nel quale il cartellino è conservato.

Eseguita la trascrizione, l'estratto è restituito all'ufficio mittente con l'attestazione dell'avvenuta annotazione.

Art. 52.

Gli uffici del casellario sono dispensati dal tenere il registro repertorio alfabetico di controlleria e quello per la spedizione dei certificati.

Nelle cassette che contengono i cartellini, il passaggio da una lettera dell'alfabeto alla successiva, oltre che essere segnato da interposti cartoni alquanto sporgenti, portanti l'indicazione delle lettere e sillabe relative, è preceduto da un elenco, conforme al mod. n. 23, sul quale sono registrati, con il nome dei condannati, tutti i cartellini riferentisi alla lettera e sillaba relativa.

Art. 53.

I cartellini, dopo compilati e vistati dal magistrato, sono collocati nel casellario o trasmessi ai casellari che debbono custodirli, omettendo la trasmissione al pubblico ministero per la registrazione nel prontuario cronologico.

L'invio di essi è fatto mediante semplice nota di accompagnamento.

Art. 54.

Le disposizioni relative al servizio del casellario giudiziale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia con la legge 20 marzo 1905, n. 77, non si applicano per i cittadini libici e per i sudditi stranieri.

Della formazione del cartellino è fatta menzione nel registro dei procedimenti penali e in margine all'originale della decisione. Nel registro generale si annota pure la data della collocazione del cartellino nel casellario, che dai cancellieri di Tripoli e Bengasi sarà annotata sulla ricevuta dei cartellini.

Art. 55.

I rappresentanti del P. M. presso i tribunali sono tenuti ad ispezionare mensilmente il casellario locale allo scopo di accertare la regolarità del servizio. Il rappresentante del P. M. presso la Corte d'appello ha la vigilanza sui casellari della Tripolitania e della Cirenaica, e procederà ad ispezione degli stessi quando lo ritenga necessario.

Art. 56.

Le richieste dei certificati del casellario da parte delle autorità e dei privati debbono essere fatte ai cancellieri dei casellari locali, e, nelle ipotesi previste dall'ultimo capoverso dell'art. 194 dell'ordinamento, al casellario del tribunale civile e penale di Tripoli.

CAPO VII.

Disposizioni relative ai tribunali sciaraitici e rabbinici.

Art. 57.

Presso i tribunali sciaraitici si tengono, in materia giudiziaria, i seguenti registri:

1° registro d'udienza (zabt ed-dàaua);
2° registro delle sentenze (defter el-Ahcàm);
3° registri per la volontaria giurisdizione.

I detti registri, prima di essere posti in uso, debbono essere numerati e firmati in ogni mezzo foglio dal cadi o dal presidente del tribunale sciaraitico superiore per i rispettivi uffici; e sono compilati nel modo consuetudinario.

Art. 58.

Per gli atti dei tribunali sciaraitici o rabbinici, oltre le tasse previste dalle norme e tariffe relative alla tassa affari, sono dovute le tasse fisse e proporzionali previste dalla tariffa annessa alle presenti norme (allegato *B*).

I diritti e le indennità di cui al detto allegato competono esclusivamente ai funzionari e alle persone a cui favore sono stabiliti.

Art. 59.

Gli atti dei tribunali sciaraitici sono redatti e rilasciati in esenzione di tasse o diritti a coloro che producono un certificato dell'imam e del muchtàr, confermato dal Municipio o dall'ufficio di Governo del luogo di residenza, attestante la loro indigenza.

Art. 60.

Le tasse e i diritti per gli atti notarili ricevuti dai cadi e per gli atti dei rabbini sono quelli stabiliti dalla tariffa annessa alle presenti norme (allegato *C*), e saranno liquidati e riscossi con le modalità ivi prescritte.

Art. 61.

L'ispettore della tassa affari, che esercita la vigilanza dei servizi regolati dalla tariffa in materia civile e penale e di quelli attinenti al recupero delle multe e spese di giustizia, è incaricato di impartire le opportune norme per l'allibramento e la riscossione delle tasse e diritti che saranno prenotati nei campioni delle rispettive segreterie dei tribunali sciaraitici e rabbinici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

Allegato A

Tariffa civile e penale dei diritti dovuti per gli atti di ufficiale giudiziario nella Tripolitania e nella Cirenaica.

TARIFFA CIVILE.	Lire	
Art. 1. — Per ogni chiamata di causa:		
a) davanti al tribunale	4 —	Tale diritto è riscosso dall'ufficiale giudiziario insieme con gli altri diritti dell'atto introduttivo di causa e annotato nell'atto e nel repertorio, ed è a lui devoluto per intero.
b) davanti alla Corte d'appello .	6 —	
Art. 2. — Per ogni notificazione di avvisi, di citazioni, di comparse, sentenze, ordinanze, provvedimenti, di dispositivo e per la pubblicazione mediante affissione e deposito in pubblici uffici, per la consegna di atti di citazione al P. M., per sunto di atti ed estratti da inserire nel bollettino ufficiale della colonia, per il deposito del verbale di pignoramento, di consegna di mobili, di rilascio di immobili e di qualunque altro atto, nonchè del danaro, titoli di credito, gioie ed oggetti preziosi, per la relazione di stima di oggetti posti in vendita, formazione del bando per la vendita di mobili	2 —	Questi diritti si riscuotono direttamente dagli ufficiali giudiziari ai quali sono devoluti per intero. Per gli atti da notificare d'urgenza i diritti sono raddoppiati.
Art. 3 — Per l'originale atto di citazione e del precetto mobiliare . . .	3 —	Si riscuote mediante applicazione di marche nell'originale dell'atto.

	Lire	
ART. 4 — Per l'atto di precetto immobiliare.	4 —	Si riscuote mediante applicazione di marche nell'originale dell'atto.
ART. 5 — Per ogni verbale di pignoramento, sequestro, anche infruttuosi, di beni mobili e frutti pendenti, o ricognizioni sia presso il debitore che presso terzi, compresa occorrendo l'assegnazione.	5 —	Questi diritti sono devoluti all'ufficiale giudiziario.
Se il credito per cui si procede ecceda le L. 100 e la durata dell'atto superi le due ore, il diritto per il tempo impiegato in più è esatto a rata di vacazione. Se la somma ecceda le L. 5000 il diritto fisso è di. .	10 —	
I testimoni che assistono l'ufficiale giudiziario negli atti di pignoramento e di sequestro hanno diritto all'indennità di una lira da aumentare fino a due lire se il tempo impiegato nell'atto superi le tre ore. I testimoni debbono essere scelti fra le persone che si trovano sul luogo dove si esegue l'atto e sono pagati dall'ufficiale giudiziario procedente.		
ART. 6 — Per la vendita agli incanti dei beni mobili pignorati e per l'assistenza alle vendite immobiliari, nonchè per la vendita agl'incanti di navi, altri bastimenti, barche, scialuppe e simili, qualunque sia il numero dei lotti e qualora non si impieghino più di due ore.	5 —	id.
Il banditore nelle vendite mobiliari è pagato col compenso di una lira per ogni vacazione. Sono dovuti tanti diritti quante sono le vendite anche quando l'asta vada deserta.		

	Lire	
ART. 7 — Per il verbale di consegna di beni mobili e per quello di rilascio di beni immobili:		
a) di valore non superiore alle L. 1000.	5 —	Questi diritti sono devoluti all'ufficiale giudiziario.
b) da L. 1000 a L. 5000.	7 —	
c) da L. 5000 a L. 10000	9 —	
d) di valore superiore a L. 10000. .	12 —	
ART. 8 — Per l'atto di offerta reale e di deposito e per ogni atto di protesto di cambiali, assegni bancari o ordini in derrate:		
per somma inferiore a L. 200 è dovuto il diritto di	3 —	
da L. 200 a L. 500	4 —	
da L. 500 a L. 1000.	5 —	
Per somma superiore a lire 1000 il diritto viene aumentato di cent. 50 per ogni 500 lire successive ma non potrà mai eccedere le lire 20.		
ART. 9 — Per ogni iscrizione di atti al repertorio con l'obbligo di riportare il numero sull'atto stesso e sulle copie	0,25	id.
ART. 10 — Per le copie degli atti da notificare, che, a termini di legge, possono spedirsi dagli ufficiali giudiziari è dovuto per ogni facciata di scritturazione il diritto di . . .	0,60	id.
Uguale diritto è dovuto per le copie degli atti di protesto cambiario che gli ufficiali giudiziari depositano in cancelleria prima di consegnare l'originale alla parte richiedente, e che sono annualmente riunite in volume.		

	Lire	
ART. 11 — Per l'assistenza agli atti pei quali l'ufficiale giudiziario è richiesto dall'autorità giudiziaria o dal cancelliere è dovuto, oltre l'indennità di trasferta di cui all'articolo successivo, un diritto in ragione del tempo impiegato, e cioè per ogni due ore.	2 —	Questi diritti sono devoluti all'ufficiale giudiziario.
ART. 12 — Quando per gli atti del loro ministero gli ufficiali giudiziari debbano trasferirsi a distanza maggiore di un chilometro dalla sede dell'ufficio a cui sono addetti, è loro corrisposta un'indennità a compenso delle spese di viaggio di trasporto e di cibarie per ogni chilometro di distanza.	1,50	
Non è dovuta alcuna indennità per restituirsi in residenza.		
ART. 13 — Le vacazioni sono di due ore ciascuna: ed il diritto è di. . .	2 —	
Tale diritto si riscuote soltanto nei casi espressamente indicati dalle disposizioni che precedono; esso non si divide che per metà, e, trascorsa l'ora, è dovuto per intero. Non possono riscuotersi più di 5 vacazioni per ogni giorno, e, nel computo delle medesime, non può calcolarsi il tempo impiegato nel viaggio.		

AVVERTENZA — I diritti suddetti si riducono alla metà quando si tratti di cause promosse avanti l'arbitro conciliatore, o che sarebbero state di competenza di questo; sono invece aumentati della metà, salvo per i casi espressamente previsti nella presente tariffa, quando si tratti di cause promosse avanti la Corte d'appello.

TARIFFA PENALE

	Lire	
ART. 1 — Per ogni chiamata di causa e per ogni udienza compresa l'assistenza all'udienza.	1 —	Le somme dovute per questo titolo all'ufficiale giudiziario saranno ripetibili in caso di condanna dell'imputato, con le altre spese di giudizio.
Tale diritto è ridotto alla metà per i giudizi che si svolgono innanzi al giudice con funzione di pretore, ed aumentato a L. 2 per le cause davanti alla Corte di appello ed alla Corte d'assise.		
ART. 2 — Per ogni citazione, notificazione, intimazione, ingiunzione, pubblicazione ed affissione prevista dalle disposizioni che regolano la procedura dei giudizi penali. . . .	2 —	I diritti indicati in questo e negli articoli successivi sono devoluti agli ufficiali giudiziari e sono compresi nella specifica riassuntiva, liquidati con la sentenza o decreto, a norma dell'articolo 60 delle norme complementari e riscossi a carico dell'imputato condannato.
ART. 3 — Per le copie degli atti da notificare che gli ufficiali giudiziari sono autorizzati a spedire, compete il seguente diritto:		
per le copie da fare su moduli: per ogni facciata.	0,25	Si riscuote direttamente dall'ufficiale giudiziario per gli atti fatti a richiesta dell'imputato o della parte civile non ammessi al gratuito patrocinio.
per le altre copie: per ogni facciata.	0,50	
ART. 4 — Per ciascuna iscrizione di atti a repertorio.	0,25	

	Lire	
ART. 5 — Per le trasferte a distanza maggiore di un chilometro dalla sede dell'ufficio, gli ufficiali giudiziari hanno diritto ad un'indennità chilometrica per la sola andata di. . .	1 —	I diritti sono corrisposti all'ufficiale giudiziario quando vengono ricuperati dall'erario.
ART. 6 — Gli ufficiali giudiziari quando accompagnano le autorità giudiziarie fuori della loro residenza hanno diritto all'indennità di trasferta stabilita nel precedente articolo, ed inoltre a lire cinque per ogni giornata di viaggio e lire dieci per ogni giornata di soggiorno.		
ART. 7 — Quando gli ufficiali giudiziari siano richiesti per procedere ad atti che richiedano la loro assistenza o il loro ministero e non siano previsti negli articoli precedenti è loro dovuto il diritto di vacazione di	2 —	
Le vacazioni sono di due ore e nel calcolo delle medesime non è computato il tempo impiegato nell'andata e ritorno. Il diritto si divide soltanto per metà, e, trascorsa un'ora, è dovuto per intero. Per ogni giornata non possono essere assegnate più di cinque vacazioni.		
ART. 8 — Nei procedimenti per contravvenzione i diritti suindicati sono ridotti alla metà.		
ART. 9 — Nel caso di differimento di cause ad istanza dell'imputato o della parte civile, questi, se non siano ammessi al gratuito patrocinio, devono pagare i diritti dell'ufficiale giudiziario prima che sia disposto il rinvio.		

ALLEGATO *B*

Diritti dovuti per gli atti dei Tribunali sciaraitici e rabbinici.

Diritti e indennità:

a) diritti di copia per ogni 150 parole o frazione: L. 8;

b) per ogni trasferta di un impiegato del tribunale in città: L. 8; per quelle fuori di città, oltre la detta indennità per ciascun giorno, sono dovute le spese di viaggio, di soggiorno ecc. da fissarsi volta per volta dal cadi o dal rabbino;

c) ai testimoni, anche se impiegati del tribunale, è fatto il trattamento indicato nell'art. 35 del regolamento;

d) per la notificazione di ogni atto all'ufficiale giudiziario del tribunale sciaraitico o rabbinico è dovuto un diritto fisso di una lira, oltre il rimborso se del caso, delle spese di viaggio come alla lettera *b*);

e) ai periti è dovuto un diritto fisso di lire 5 per ogni vacazione di tre ore; i diritti di trasferta sono liquidati come alla lettera *b*).

ALLEGATO C

Diritti notarili dei Cadi e dei Rabbini.

	Lire	
1 - Per gli atti di matrimonio . . .	5 —	Per ogni atto.
2 - Procure alle liti.	5 —	Per ogni mandante.
3 - Procure generali.	12 —	id.
4 - Procure speciali.	8 —	id.
5 - Qualunque atto notarile che abbia per oggetto beni mobili e immobili, trasferimenti, divisioni, locazioni, costituzioni di fondazioni pie, di dote, di diritti reali e di obbligazioni:		
a) se il valore non superi le L. 1000	5 —	
b) se il valore superi le L. 1000 ma non le 100.000: per ogni mille lire o frazione di mille	1 —	
c) se superi le 100.000 lire ma non le lire 500.000: per ogni mille o frazione di mille	0,30	
d) oltre lire 500.000: per ogni mille lire o frazioni di mille. . .	0,20	
6 - Autenticazione di firme: per ogni atto.	3 —	
7 - Per gli atti di valore indeterminato e per quelli di ratifica: per ogni atto.	6 —	

Sulle somme riscosse per i diritti sopraindicati è dovuta una terza parte a favore dei Tribunali sciaraitici e rabbinici da dividersi per metà a favore del Cadi o del Rabbino e per l'altra metà al personale di segreteria.

Per gli atti che sono soggetti a tassa sugli affari mediante versamento diretto, i diritti notarili sono riscossi e liquidati dagli ufficiali di esazione.

Per gli altri atti i diritti notarili sono riscossi mediante marche da applicare ed annullare a termini delle vigenti disposizioni.

ALLEGATO D

ELENCO DEI MODELLI

1. Registro di udienza dell'arbitro conciliatore (mod. n. 1).
2. Registro delle conciliazioni e delle sentenze dell'arbitro conciliatore (mod. n. 2).
3. Registro cronologico (mod. n. 3).
4. Registro delle richieste per la spedizione ed autenticazione delle copie (mod. n. 4).
5. Registro dei processi verbali d'udienza (mod. n. 5).
6. Registro delle tutele e delle curatele (mod. n. 6).
7. Registro delle presentazioni e delle restituzioni dei ricorsi (mod. n. 7).
8. Registro delle domande per tentativo di conciliazione (mod. n. 8).
9. Registro delle istanze per il rilascio degli ordini di pagamento nel procedimento per ingiunzione (mod. n. 9).
10. Registro delle domande di collocazione e dei giudizi di graduazione e di purgazione d'ipoteche (mod. n. 10).
11. Registro delle domande per il visto delle sentenze dei cadi e dei tribunali rabbinici (mod. n. 11).
12. Registro degli appelli civili prodotti nella cancelleria del giudice di prima istanza (mod. n. 12).
13. Registro delle cause civili e commerciali (mod. n. 13).
14. Foglio d'udienza (mod. n. 14).
15. Registro delle spese occorse nelle cause riflettenti persone od enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio (mod. n. 15).
16. Repertorio degli atti in materia civile eseguiti dall'uffiziale giudiziario (mod. n. 16).
17. Repertorio degli atti in materia penale eseguiti dall'uffiziale giudiziario (mod. n. 17).
18. Ordine di pagamento nel procedimento per ingiunzione (mod. n. 18).
19. Ordine di consegna di cose mobili o di pagamento nel procedimento per ingiunzione (mod. n. 19).
20. Ingiunzione di pagamento di pene pecuniarie e spese di giustizia (mod. n. 20).
21. Cartelline per il casellario giudiziale locale (mod. n. 21).
22. Cartellini di richiamo per il casellario giudiziale locale (mod. n. 22).
23. Elenco dei cartellini per il casellario giudiziale (mod. n. 23).

Mod. N. 1.
(Art. 2 delle Norme).

UFFICIO DELL'ARBITRO CONCILIATORE

di ....

REGISTRO DI UDIENZA

Dimensioni 390 × 253

Numero d'ordine	Data della udienza	Numero e data della udienza precedente relativa alla stessa causa	**Generalità delle parti**	**Oggetto della domanda e sua data se scritta**	**Sunto delle ragioni delle parti**	**Cenno dei mezzi istruttori seguiti**	**Data del verbale di conciliazione o della decisione**	*Osservazioni*
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mod. N. 2.
(Art. 2 delle Norme)

Ufficio dell'Arbitro Conciliatore

di ....

REGISTRO

dei verbali di conciliazione e delle decisioni

Dimensioni 60 × 40.

Numero d'ordine annuale	Data del verbale di conciliazione o della decisione	Indicazione dell'ultima udienza relativa alla causa	Testo del verbale o della decisione	Data del rilascio dell'ordine di esecuzione	Dichiarazione d'appello e data relativa
1	2	3	4	5	6

N.B. — In calce ad ogni verbale di conciliazione le parti appongono la loro firma od il loro sigillo ed i componenti il Collegio la loro firma. In calce alle decisioni i componenti il Collegio appongono la loro firma.

MOD. N. 3.
(Art. 16 delle Norme)

CORTE D'APPELLO DI TRIPOLI

Tribunale (1) . . . . . *di* . . . . .

REGISTRO CRONOLOGICO

degli atti originali compilati dal cancelliere o compiuti col suo intervento in materia contenziosa, di onoraria giurisdizione e di esecuzione

ANNO . . . .

dal giorno . . . . . . *al giorno* . . . . .

(1) Civile e penale, di commissariato o di zona.

Dimensioni 390 × 285

Num. progressivo	Atto		Cognome e nome delle parti	Numero progressivo dei fascicoli da formare	Numero del fascicolo già esistente	Numero progressivo annuale delle sentenze	*Osservazioni*
	Natura	Data					
1	2	3	4	5	6	7	8

Mod. N. 4.
(Art. 16 delle Norme)

CORTE D'APPELLO DI TRIPOLI

Tribunale (1) . . . . . *di* . . . .

REGISTRO

delle richieste per la spedizione delle copie, delle richieste di autenticazione e dei proventi di Cancelleria

(1) Civile e penale, di commissariato o di zona.

Dimensioni 390 × 285

Numero d'ordine	Data della richiesta	Cognome e nome del richiedente	Natura e data dell'atto di cui si chiede la copia (indicare se semplice o in forma esecutiva) o dell'autenticazione	Cognome e nome delle parti	Cognome e nome dell'impiegato incaricato della copia	Numero delle facciate: Della 1ª copia	Numero delle facciate: Delle copie per autentica	Ammontare dei diritti depositati: Per rilascio della 1ª copia	Ammontare dei diritti depositati: Per le autentiche	Numero del campione per le copie a debito	Data della consegna delle copie	Firma di ricezione delle copie e dell'eventuale supero dei diritti depositati	Registro dei proventi: Numero della quietanza	Registro dei proventi — Ammontare delle somme effettivamente incassate: Per diritti di cui alle colonne 9 e 10	Registro dei proventi — Ammontare delle somme effettivamente incassate: Per diritti di scritturazione prenotati a debito (a)	Registro dei proventi — Ammontare delle somme effettivamente incassate: Per decimo sulle somme recuperate dall'Erario	Quietanza da rilasciarsi per i diritti riscossi al momento della consegna delle copie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2	3	4	5
																	Registro dei proventi pei diritti di scritturazione e di autentica e per 1/10 spettante alla Cancelleria sulle somme ricuperate dall'Erario
																	.... (b) di .... N. .... il Sig. .... ha pagato L. ..... e cent. .... per diritti di .... nella causa .... addì .... 19.... *Il Cancelliere* ....
																	.... (b) di .... N. .... il Sig. .... ha pagato L. ..... e cent. .... per diritti di .... nella causa .... addì .... 19.... *Il Cancelliere* ....

(a) Indicare nella colonna 10 del registro richieste il numero del campione.
(b) Corte, Tribunale.
N.B. — In caso di richieste a debito non si segnano somme nelle colonne 9 e 10 nè se ne prende nota nel registro proventi. Nella colonna 2 del registro dei proventi non si segnano che le somme effettivamente incassate.

Mod. N. 5.
(Art. 16 delle Norme)

Tribunale (1) . . . . di . . . .

Sezione di . . . .

REGISTRO
dei processi verbali d'udienza

(1) Civile e penale, di commissariato o di zona.

Dimensioni 390 × 285

Numero d'ordine		Udienza del giorno .... aperta alle ore ...... dal Giudice sig. .... coll'intervento degli Assessori Sigg. .... coll'assistenza del Cancelliere Sig. .... dell'Interprete Sig.					Numero d'ordine		Data della restituzione del fascicolo		Osservazioni
generale di tutte le cause chiamate alle udienze nel corso dell'anno comprese quelle di rinvio	progressivo delle cause chiamate per la prima volta alle udienze	Cognome, nome, paternità e residenza degli attori coll'indicazione se sono comparsi personalmente o rappresentati da procuratori o se sono contumaci	Cognome, nome, paternità e residenza dei convenuti coll'indicazione se sono comparsi personalmente o rappresentati da procuratori o se sono contumaci	Oggetto della domanda	Cenno delle prove assunte	Provvedimenti emanati con cenno se in presenza o in assenza delle parti	dei fascicoli	delle sentenze	all'attore	al convenuto	(In questa colonna chi ritira il fascicolo lo appone la propria firma)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

MOD. N. 6.
(Art. 16 delle Norme)

Tribunale (1) . . . . . *di* . . . . .

REGISTRO
delle tutele e delle curatele

(1) Civile e penale, di commissariato o di zona.

Dimensioni 390 × 285

Numero d'ordine	Cognome, nome condizione, età, domicilio della persona soggetta alla tutela od alla cura	Data dell'apertura della tutela o della cura	Cognome, nome, condizione e domicilio dei componenti il Consiglio di. . . . . . o del tutore o curatore	Data delle adunanze del Consiglio — Oggetto delle deliberazioni	Data della cessazione della tutela o della cura	Numero d'ordine del fascicolo	*Osservazioni*
1	2	3	4	5	6	7	8

Mod. N. 7.
(Art. 16 delle Norme)

Tribunale (1) . . . . *di* . . . . .

REGISTRO

delle presentazioni e delle restituzioni dei ricorsi

(1) Civile e penale, di commissariato o di zona.

Dimensioni 390 × 285

Numero d'ordine	Data della presentazione del ricorso	Cognome, nome e domicilio del ricorrente o del suo rappresentante	Oggetto della domanda	Data della comunicazione del ricorso al rappresentante del Pubblico Ministero	Data della restituzione del ricorso dal rappresentante il Pubblico Ministero	Data e cenno del decreto	Data della restituzione dei documenti al producente e firma del medesimo	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mod. N. 8.
(Art. 16 delle Norme)

Tribunale (1) . . . . . *di* . . . . .

REGISTRO

delle domande per tentativo di conciliazione

(1) Civile e penale, di commissariato o di zona.

Dimensioni 390 × 285.

Numero d'ordine	Data ed oggetto della domanda scritta o verbale	Cognome nome e domicilio		Data e cenno delle istruzioni ed avvertenze date allo istante	Giorno fissato per l'esperimento di conciliazione	Data del verbale di conciliazione	Ragione per cui la conciliazione non avvenne	Eventuale riferimento al fascicolo	*Osservazioni*
		dell'istante	della controparte						
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10

Mod. N. 9
(Art. 127 e segg. dell'ord. giud. e 16 delle Norme)

Tribunale (1) . . . . *di* . . . . . .

REGISTRO

delle istanze per il rilascio degli ordini di pagamento nel procedimento per ingiunzione

(1) Civile e penale, di commissariato o di zona.

Dimensioni 390 × 285.

Numero d'ordine	Data ed oggetto della domanda scritta o verbale	Cognome, nome e paternità		Data e tenore della decisione	Data della notificazione dell'ordine di pagamento	Opposizione			*Osservazioni*
		dell'istante	del debitore			Data	Partecipazione al creditore	Decisione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mod. N. 10
(Art. 16 delle Norme)

Tribunale (1) . . . . *di* . . . . . .

REGISTRO

delle domande di collocazione e dei giudizi di graduazione e di purgazione d'ipoteche

(1) Civile e penale, di commissariato o di zona.

Dimensioni 390 × 285.

Numero d'ordine	Numero del fascicolo	Cognome e nome del creditore istante	Cognome e nome del debitore espropriato	Data			Cognome e nome dei creditori che hanno presentato le domande di collocazione	Data										Osservazioni
				della sentenza di aggiudicazione	del versamento del prezzo di aggiudicazione o ragioni dell'esonero	della ordinanza o sentenza che dichiara aperto il giudizio di graduazione		della presentazione delle domande di collocazione	del progetto di graduazione e del deposito in cancelleria	del verbale contenente le osservazioni degli interessati	dell'ordinanza che dichiara esecutorio il progetto di graduazione	della sentenza che decide sulle insorte controversie	dell'appello e della sentenza relativa	del versamento del residuo prezzo di aggiudicazione fatto dal creditore istante rimasto aggiudicatario	del nuovo stato di graduazione stabilito dal giudice dopo la sentenza di appello	dei mandati rilasciati ai creditori utilmente collocati	della ordinanza o sentenza che dispone la cancellazione delle ipoteche	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

MOD. N. 11.
(Art. 16 delle Norme)

CORTE D'APPELLO DI TRIPOLI

Tribunale di . . . .

REGISTRO

delle domande per il visto delle sentenze dei Tribunali sciaraitici e del Tribunale sciaraitico superiore

Dimensioni 390×285.

Numero d'ordine	Data ed oggetto della domanda scritta o verbale	Cognome, nome e residenza del richiedente	Provvedimenti adottati	*Osservazioni*
1	2	3	4	5

Mod. N. 12.
(Art. 16 delle Norme)

Tribunale (1) . . . . *di* . . . . .

REGISTRO

degli appelli civili prodotti nella cancelleria del giudice di prima istanza

(1) Civile e penale, di commissariato o di zona.

Dimensioni 390 × 285

Numero d'ordine	Data della dichiarazione di appello	Nome, cognome e domicilio dello appellante	Nome, cognome e domicilio dello appellato	Data della sentenza appellata e della sua notificazione	Data del deposito ed indicazione degli atti, documenti e memorie presentate dallo appellante	Data di notificazione dello appello all'appellato	Data del deposito ed indicazione degli atti, documenti e memorie presentate dall'appellato	Data di notificazione dello avvenuto deposito	Data della trasmissione degli atti, in piego raccomandato, alla cancelleria della Corte di appello	*Osservazioni*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

MOD. N. 13.
(Art. 16 delle Norme)

CORTE D'APPELLO DI TRIPOLI

REGISTRO

delle cause civili e commerciali

Dimensioni 390 × 285.

Numero d'ordine progressivo annuale	Data dell'iscrizione a ruolo	Cognome e nome del procuratore comparente — Data del mandato	Cognome, nome, residenza della parte che fa iscrivere la causa con l'indicazione se la medesima sia attrice, convenuta, interventrice o chiamata in causa e indicazione della parte contraria	Data dell'atto di citazione	Cognome e nome del Giudice relatore	Oggetto della causa — Data della sentenza appellata ed autorità che l'ha proferita	Data della cancellazione — Data e numero della sentenza	Data dell'atto di riproduzione della causa	Data di restituzione degli atti e firma del ricevente	Osservazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

MOD. N. 14
(Art. 16 delle Norme)

CORTE D'APPELLO DI TRIPOLI

FOGLIO D'UDIENZA

Dimensioni 390 × 285

Udienza del giorno...... aperta alle ore.... dal presidente sig. .... coll'intervento dei giudici signori avvocati .... e coll'assistenza del cancelliere sig................................ e dall'interprete sig. ....

Numeri		Nome, cognome e residenza o domicilio degli attori coll'indicazione se sono comparsi personalmente, rappresentati da procuratori o contumaci	Nome, cognome e residenza o domicilio dei convenuti coll'indicazione se sono comparsi personalmente, o rappresentati da procuratori o contumaci	Cenno sommario degli affari trattati e delle istanze e dichiarazioni fatte dai procuratori delle parti all'udienza, delle conclusioni del P. Ministero e di ogni altro incidente della seduta	Trascrizione delle ordinanze, e cenno dei provvedimenti emanati dal presidente o dalla Corte
del registro generale delle cause	d'ordine				
1	2	3	4	5	6

MOD. N. 15
(Art. 34 e segg. delle Norme)

CORTE D'APPELLO DI TRIPOLI

Tribunale (1) . . . . *di* . . . . . .

REGISTRO

delle spese occorse nelle cause riflettenti persone od enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio

Num. d'ord.		Cognome, nome, paternità, residenza o domicilio		Data della deliberazione di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio	Atti che danno luogo alla spesa		Somme dovute all'erario per						Somme dovute		Totale delle colonne 8 a 15	Indicazione degli uffici e cognome e nome, qualità e residenza delle persone alle quali sono dovuti i diritti indicati alle colonne 14 e 15	*Osservazioni.* - In questa colonna si trascrive il tenore della sentenza nella parte riguardante le spese e si prende nota della data del pagamento e del numero della quietanza
per ogni causa	del fascicolo	della parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio nonchè dei procuratori	delle parti avversarie o dei loro procuratori		Data	Natura	spese anticipate	tasse fisse	tasse proporzionali	diritti fondiari	spese d'inserzione nel Bollettino Ufficiale della Colonia	diritti di notificazione e di esecuzione	diritti di copia e di autenticazione alla cancelleria	diritti ai periti, interpreti, procuratori ed altri			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

(1) Civile e penale, di commissariato o di zona.

Dimensioni 390 × 285.

Mod. N. 16.
(Art. 47 delle Norme)

REPERTORIO DEGLI ATTI IN MATERIA CIVILE

eseguiti dall'Ufficiale giudiziario

addetto al . . . .

per l'anno 19. .

Dimensioni 390 × 285.

Num. d'ordine degli atti	Cognome, nome, paternità e domicilio o residenza		Data della consegna delle carte ovvero dell'incarico affidato	Natura e qualità degli atti richiesti	Data della esecuzione	Numero delle copie notificate	Numero dei chilometri percorsi dall'Ufficiale giudiziario nella sola andata	Somme dovute dalle parti per		Firma di controllo del Cancelliere	Somme riscosse mediante versamento diretto		Data della restituzione delle carte	Firma della persona alla quale fu fatta la restituzione	*Osservazioni*
	delle parti ad istanza delle quali si eseguirono gli atti	delle parti contro le quali gli atti vennero eseguiti						indennità di trasferta	altri diritti		Data della tassazione	Importo della tassa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

MOD. N. 17.
(Art. 47 delle Norme)

REPERTORIO DEGLI ATTI IN MATERIA PENALE

eseguiti dall'Ufficiale giudiziario

addetto al . . . .

per l'anno 192 . .

Dimensioni 390 × 285.

N. d'ordine degli atti	Indicazione di chi richiede l'atto	Data della richiesta	Natura e qualità degli atti richiesti o consegnati	Cognome e nome dell'imputato	Autorità giudiziaria che procede o avanti la quale dovrà comparire il citato	Cognome, nome e residenza delle persone alle quali furono notificati gli atti	Numero dei chilometri percorsi nella sola andata	Numero delle copie notificate	Diritti riscossi dalle parti	Diritti da esigersi	Firma di controllo del Cancelliere	Data della restituzione degli atti al richiedente	*Osservazioni*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

4

Mod. N. 18.
(Art. 128 e seg. ord. giudiz.)

ORDINE DI PAGAMENTO
nel procedimento per ingiunzione

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Noi . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
Sull'istanza di (1) . . . .
residente a . . . . ed . . . .

ORDINIAMO

a (2) . . . .
residente a . . . .
di pagare all'istante nel termine di giorni 15 dalla notificazione del presente, la
somma di lire . . . .
in estinzione del credito per sorte, interessi e spese risultante da (3) . . . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Dimensioni 305 × 205.

con avvertenza che ha diritto di fare opposizione a quest'ordine entro il termine sopraddetto e che, in difetto di pagamento o di opposizione, l'ordine medesimo verrà munito della formula esecutiva.

(4) . . . .

. . . . 192 . . .

(5) . . . .

(6) . . . .

(1) Nome, stato o professione dell'istante.
(2) Nome, stato o professione del debitore.
(3) Indicazione del titolo su cui il credito si fonda, tenendo presente che quando si tratta di più crediti sarà ingiunto il pagamento di ogni singolo credito.
(4) Quando l'ordine è emesso in pendenza di giudizio si aggiunga l'avvertenza che in caso di opposizione sarà ripreso l'ulteriore corso del giudizio stesso.
(5) Il Giudice o l'Arbitro conciliatore.
(6) Il Cancelliere o Segretario-interprete.

Mod. N. 19.
(Art. 123 e segg. dell'ord. giudiz.)

ORDINE
di consegna di cose mobili o di pagamento nel procedimento per ingiunzione

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Noi. . . . .

. . . .

Sull'istanza di (1) . . . .

residente a. . . . .

ORDINIAMO

a (2) . . . .

residente a. . . . .

di consegnare all'istante nel termine di giorni quindici dalla notificazione del presente i seguenti mobili da lui detenuti (3). . . . .

. . . .

. . . .

(1) Nome, stato o professione dell'istante.
(2) Nome, stato o professione del debitore.
(3) Indicazione dei mobili e del titolo in forza del quale sono reclamati.

Dimensioni 305 × 205.

o di pagarne il valore determinato in L. . . . .

con avvertenza che ha diritto di fare opposizione a quest'ordine entro il termine sopraddetto e che in difetto di consegna, di pagamento o di opposizione l'ordine medesimo sarà munito della formula esecutiva.

(1). . . . .

. . . .

. . . . .192 . . .

(2) . . . .

(3) . . . .

(1) Quando l'ordine è emesso in pendenza di giudizio, si aggiunga l'avvertenza che in caso di opposizione sarà ripreso l'ulteriore corso del giudizio stesso.
(2) Il Giudice o l'Arbitro Conciliatore.
(3) Il Cancelliere o il Segretario interprete.

MOD. N. 20.
(Artic. 40 delle Norme)

N. ...... del R. G.

TRIBUNALE

DI

. . . .

INGIUNZIONE

Il sottoscritto Cancelliere del Tribunale di . . . .

ORDINA

a . . . . Signor (1) . . . .
di pagare all'ufficio esazione tasse di . . . .
. . . . entro il termine di giorni . . . .
la somma di lire. L. . . . .) dovuta
all'Erario per pena pecuniaria e spese di giustizia in virtù di Sentenza di
questo Tribunale in data. . . . .
oltre il costo della presente ingiunzione indicato a tergo, sotto pena degli atti esecutivi, ed in caso d'insolvenza della commutazione in prestazione di lavoro.

(2) . . . . 192. . .

IL CANCELLIERE

. . . .

Vista e resa esecutoria dal sottoscritto

(2) . . . . 192. . .

IL GIUDICE

. . . .

(1) Cognome, nome e residenza dei debitori.
(2) Data.

Dimensioni 305 × 205.

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno millenovecento. . . . .
il giorno . . . . del mese di . . . . in . . . . . .

Io sottoscritto uff. giud. addetto al
. . . .
ho notificato copia conforme della ingiunzione che precede a . . . .
. . . .
. . . .

SOMME DOVUTE		
Debito principale L.		
Ingiunzione . . . »		
TOTALE . . . L.		

consegnandola a . . . .
. . . .

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

. . . .

PER (1) . . . .

MOD. N. 21
(Art. 50 delle Norme)

CARTELLINO pel Casellario Locale — TRIBUNALE di . . . .

NOME E SOPRANNOME (2)		. . . .
Nome del Padro		**N. 1. Estratto della Decisione.** N. . . . . del Reg. Gen. delle cause penali IL TRIBUNALE di. . . . . con sentenza del dì. . . . . dichiarò. . . . ., li . . . . 192 . . . *Il Cancelliere* . . . .
Nome della Madre		
Nome dell'Avo		
Cablia		
Religione		
Data e luogo di nascita: Giorno, Mese, Anno, Località, Regione		**N. 2. Estratto della Decisione.** N. . . . . del Reg. Gen. delle cause penali. IL TRIBUNALE di. . . . . con sentenza del dì. . . . . dichiarò . . . ., li . . . . 192 . . . *Il Cancelliere* . . . .
Famiglia		
Professione		
Ultimo domicilio		
Segni caratteristici		

Dimensioni del Cartellino mm. 260 × 173

(1) Uomini o donne.
(2) L'indicazione del nome o soprannome pei sudditi italiani e stranieri deve essere fatta in caratteri latini e arabi.

N. 3. **Estratto della Decisione.**

N. . . . . del Reg. Gen. delle cause penali.

IL TRIBUNALE (1) . . . . di . . . .

con sentenza del dì. . . . .

dichiarò. . . . .

. . . .

. . . ., li . . . . 192. . .

Il Cancelliere

. . . .

(1) Civile e penale, di commissariato o di zona.

N. 4. **Estratto della Decisione.**

N. . . . . del Reg. Gen. delle cause penali.

IL TRIBUNALE (1) . . . . di . . . .

con sentenza del dì. . . . .

dichiarò. . . . .

. . . .

. . . ., li . . . . 192. . .

Il Cancelliere

. . . .

(1) Civile e penale, di commissariato o di zona.

PER (1) . . . . .

MOD. N. 22.
(Art. 50 delle Norme)

CARTELLINO pel Casellario Locale — Tribunale di . . . .

NOME E SOPRANNOME (2)		. . . .
		. . . .
Nome del padre		**Cartellino di richiamo**
Nome della madre		Vedi al nome di
Nome dell'avo		
Cabila		
Religione		. . . .
Data e luogo di nascita: Giorno, Mese, Anno, Località, Regione		. . . .
Famiglia		. . . . . , lì . . . . 192. . .
Professione		*Il Cancelliere*
Ultimo domicilio		. . . .
Segni caratteristici		

(1) Uomini o donne.

(2) L'indicazione del nome e soprannome per i sudditi italiani e stranieri deve essere fatta in caratteri latini ed arabi.

MOD. N. 23
(Art. 52 delle Norme)

Tribunale (1) . . . . *Casellario Locale*

ELENCO dei cartellini relativi alla lettera o sillaba iniziale.

(. . . . .).

NOME (2)	SOPRANNOME	PATERNITÀ	MATERNITÀ	CABILA	Numero progressivo delle decisioni annotate nel Cartellino

Dimensione dell'elenco 270×197.

(1) Civile e penale, di commissariato o di zona.
(2) L'indicazione del nome e soprannome pei sudditi italiani e stranieri deve essere fatta in caratteri latini ed arabi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le Colonie
FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1929.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Teramo ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 26 gennaio 1929-VII con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Teramo, chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Teramo la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1929 - Anno VII
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 349. — SABBATINI.

(998)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1929.

Riconoscimento del Fascio di Casale Marittimo, in provincia di Pisa, ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 11 gennaio 1929-VII con la quale il commissario straordinario del Fascio di Casale Marittimo (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Casale Marittimo (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1929 - Anno VII
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 350. — SABBATINI.

(999)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1929.

Nomina dell'on. Giuseppe Mazzini a commissario aggiunto per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni di Liegi e di Anversa.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 5 settembre 1928, registrato alla Corte dei conti il 21 detto mese ed anno, col quale il comm. avv. Edoardo Agnelli è nominato commissario generale per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni di Liegi e di Anversa;

Su proposta del predetto commissario generale;

Decreta:

L'on. ing. Giuseppe Mazzini è nominato commissario aggiunto per la partecipazione italiana alla « Esposizione internazionale della grande industria, delle scienze e delle applicazioni e di arte vallone antica » da tenersi a Liegi nel 1930, nonchè alla « Esposizione coloniale marittima e di arte fiamminga » da tenersi a Anversa nello stesso anno, con l'incarico di coadiuvare il commissario generale nel lavoro di organizzazione delle Sezioni italiane in seno alle predette Esposizioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 aprile 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(1199)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso di estrazione dei premi da assegnarsi ai Buoni del Tesoro novennali.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 24 aprile 1929 - Anno VII, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del Palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni per il sorteggio dei premi da asse-

gnarsi ai Buoni del Tesoro Novennali creati con la legge 6 luglio 1922, n. 915, e col R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583.

Roma, 6 aprile 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1201)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 78.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 aprile 1929 - Anno VII

Francia	74.69	Belgrado	33.62
Svizzera	367.98	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.744	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.665	Norvegia	5.095
Spagna	287.58	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.102
Berlino (Marco oro)	4.533	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schilling)	2.687	Danimarca	5.092
Praga	56.65		
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	69.90
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	44 —
New York	19.095	Consolidato 5 %	80.725
Dollaro Canadese	19 —	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.625
Oro	368.44		

CONCORSI

REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Nomina dei vincitori del concorso bandito per due posti di studio della Fondazione Maggi.

Il Senato accademico della Regia università di Roma, in seguito al risultato del concorso, nella seduta del 18 corrente, ha conferito due posti di studio della « Fondazione Maggi » per il perfezionamento in farmacologia ed in parassitologia, rispettivamente ai dottori Mitolo Michele e Panagia Antonino.

(1198)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a tre posti di referendario presso il Consiglio di Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1672;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli e per esame a tre posti di referendario del Consiglio di Stato tra i funzionari appartenenti all'Amministrazione dello Stato, compresi quelli dei due rami del Parlamento, di grado non inferiore all'8° ed appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande dovranno pervenire al Ministero dell'interno (Ufficio del personale), per il tramite delle rispettive Amministrazioni, non oltre il 10 luglio 1929 e dovranno essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Art. 3.

Il Ministro per l'interno, con provvedimento insindacabile, può escludere dal concorso gli aspiranti che, in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di avere dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame scritto consisterà nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1. Diritto privato (civile e commerciale) comparato col Diritto romano;
2. Diritto internazionale, pubblico e privato;
3. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
4. Diritto amministrativo (prova teorica);
5. Diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 5.

L'esame orale verserà sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sull'economia politica, sulla storia del diritto italiano, sulla procedura civile e sulla legislazione positiva del Regno, nonchè sulle disposizioni concernenti il diritto corporativo.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice procederà preliminarmente all'esame dei titoli specificati all'art. 2 del presente decreto.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non potrà partecipare alle prove di esame il candidato che non otterrà almeno 25 punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Saranno ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di 35 in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame la Commissione aggiunge cinque punti ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 7.

Fermi restando i diritti preferenziali previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti, a parità di punti avrà la precedenza in graduatoria il più anziano di età.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta del presidente del Consiglio di Stato o di un presidente di sezione, presidente; di due consiglieri di Stato, di un consigliere di Cassazione, di un professore ordinario di diritto privato della facoltà giuridica di una Regia università, membri; ed è assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario del Ministero dell'interno di grado non inferiore all'8°.

Per la prova sulle lingue estere il giudizio è dato dalla Commissione col concorso, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materia dell'esame.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nel mese di ottobre, nei giorni che saranno indicati con successivo avviso.

Roma, addì 30 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(1187)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato G. C.